

CCCXCV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GRIPPO

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Atti vari	Pag. 17664	Sorteggio di una Commissione (Funerale Aubry)	Pag. . 17664
Bilanci (Discussione):		Votazione segreta (Risultamento):	
Assessmentamento (Esercizio 1911-12)	17618	Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11	17665
ABIGNENTE, <i>presidente della Giunta generale del bilancio e relatore</i>	17625	Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912	17665
CASALINI	17618	Circolazione degli automobili	17665
RAVA	17621	Conversione in legge del regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912	17665
TEDESCO, <i>ministro</i>	17628	Conversione in legge del regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue	17665
Tesoro (<i>Approvazione</i>)	17633	Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria	17665
Dimissioni del deputato Castellino	17608		
FRACCACRETA	17608		
MARANGONI	17608		
PRESIDENTE	17608-09		
SANARELLI	17608		
Interrogazioni:			
Stazione di Maddaloni inferiore (SANTAMARIA):			
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	17609		
Arginamento del Crati (TURCO):			
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	17609		
Riforma del Consiglio di Stato:			
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17610		
MERLANI	17610		
Dispensa dal servizio di un contabile delle ferrovie dello Stato:			
CAMPANOZZI	17612		
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17612-13		
Disgrazia alla stazione di Caltagirone:			
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17614		
LIBERTINI GESUALDO	17614		
Servizio della linea Caltagirone-Catania:			
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17615		
LIBERTINI GESUALDO	17615		
Tronco Chiusi-Montevarchi:			
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17616		
ROSADI	17616		
Inviti (Funerali del vice ammiraglio deputato Aubry)	17664		
Osservazioni e proposte:			
Lavori parlamentari	17633-67		
Relazione (Presentazione):			
Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali a titoli redimibili (ABIGNENTE)	17617		

La seduta comincia alle 14.5.

SCALINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione.

SCALINI, *segretario*, legge:

7113. Fortunato Calascibetta presenta una petizione alla Camera per chiedere riparazione ad alcune ingiustizie che, a suo dire, gli sarebbero state usate durante la carriera militare da lui percorsa.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Frugoni, di giorni 8; Toscano, di 4; Martini, di 15; Meda, di 6 e Teodori, di 8.

(Sono conceduti).

Dimissioni del deputato Castellino.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« Illustrissimo signòr Presidente,

« Ho l'onore di rassegnare nelle mani di Vostra Eccellenza le mie dimissioni da deputato. A tutti i colleghi indistintamente la calda espressione dell'incancellabile ricordo; a Vostra Eccellenza quella profonda di una immutabile devozione.

« Pietro Castellino ».

« Roma, 5 marzo 1912 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanarelli.

SANARELLI. Credo che la Camera vorrà apprezzare lo squisito sentimento di ferezza che ha indotto il collega Castellino a presentare le sue dimissioni da deputato all'indomani di un incidente di natura strettamente locale che può averlo addolorato, come addolorano tutti gli episodi di ingratitudine e di nequizia umana, anche se vengano da avversari politici, episodi che amareggiano spesso l'esistenza di quanti disimpegnano cariche pubbliche.

Ma il significato di quell'incidente non è di natura tale da tangere momentaneamente nè la figura politica nè la rispettabilità personale del nostro collega. E

poichè il movente occasionale delle sue dimissioni non lascia supporre che sia intervenuto qualsiasi dissenso di idee o di persone tra il rappresentante politico e il corpo elettorale, che lo ha sempre accompagnato con la più viva simpatia e con la più grande fiducia, io propongo che la Camera, anche in conformità di analoghi precedenti, non voglia prendere atto delle dimissioni presentate dall'onorevole Castellino. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marangoni.

MARANGONI. Mi associo cordialmente alla proposta del collega Sanarelli. Il nostro collega Castellino ha ubbidito a un sentimento di amarezza e di sconforto, forse legittimo ma anche esagerato, certamente sproporzionato alle cause che lo hanno provocato.

Quando il mandato politico si è irradiato con una luce di sacrifici, come per l'onorevole Castellino durante la recente epidemia colerica, non si ha il diritto di gettare quel mandato, così nobilmente esercitato, in pascolo alle piccole ire delle locali competizioni di parte.

Il popolo intero di Capitanata ha elevato una voce di riconoscenza per l'opera spiegata dall'onorevole Castellino: quell'unica voce di popolo ha diritto di trovare una eco in quest'aula, ed io son certo che i colleghi si associeranno alla proposta che l'onorevole Sanarelli ed io facciamo, di respingere le dimissioni dell'onorevole Castellino.

La maggiore Assemblea della Nazione ha il dovere di dimostrare ancora una volta come sia nobile tradizione italiana quella di rendere omaggio alla virtù ed al valore, anche negli avversari, anzi accentuando cavallerescamente l'omaggio quando appunto si tratta di avversari politici. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fraccacreta.

FRACCACRETA. Prego anch'io la Camera di non accogliere le dimissioni del collega Castellino.

Egli, obbedendo ad uno squisito sentimento di delicatezza ha voluto rassegnare il mandato politico; ma nell'animo della grande maggioranza del collegio di Foggia, che fu e gli sarà sempre fedele, come in quello di tutta la Capitanata, è vivissimo il desiderio che egli rimanga nel Parlamento.

Ricordiamo tutti con dolore le ore non liete passate dal nostro paese quando nella

scorsa estate una grave epidemia vi fece la sua apparizione. Anche la Capitanata non ne fu immune, ed allorchè Foggia ne fu improvvisamente e violentemente attaccata, Pietro Castellino vi accorse subito seguito dai migliori assistenti della sua clinica.

L'opera sua ispirata al più alto senso di fraterna pietà rivelò ancora una volta la nobiltà di cuore del cittadino e il valore mirabile dello scienziato. Chi ha l'onore di parlarvi, nelle ore tristi in cui è rimasto al suo fianco, mentre egli prodigava i conforti dell'amico pietoso e dello scienziato a tanti straziati dal dolore e dalla morte nel lazaretto di Foggia, ne serba ancora viva e profonda la impressione.

Qualche settimana dopo Foggia era salva. Pietro Castellino aveva trionfalmente debellato il male, compiendo magnificamente il proprio dovere. Non clamorose dimostrazioni nè decretate medaglie di oro egli volle, pregando gli amici di devolvere la ingente somma raccolta a favore degli orfani dei colerosi. A lui bastava la coscienza del dovere compiuto e la riconoscenza di tutto il popolo.

Onorevoli colleghi, sono lieto e convinto in quest'ora di interpretare l'anima di tutta la Capitanata, chiedendovi anche a nome del gruppo radicale di non accettare le dimissioni dell'onorevole Pietro Castellino. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sanarelli, insieme con gli onorevoli Marangoni e Fracacreta, propone che le dimissioni dell'onorevole Pietro Castellino non siano accettate.

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Santamaria « per sapere se e quando l'Amministrazione delle ferrovie di Stato vorrà porre la stazione di Maddaloni Inferiore in condizioni rispondenti ai bisogni dei viaggiatori e del commercio. Il reddito o prodotto della detta stazione di circa 250 mila lire è tale da farla migliorare come classifica. Da detta stazione sono annualmente spediti intorno a 1,300 vagoni completi, e la angustia di quello scalo ferro-

viario costringe a rifiutarne altri 500 con grave danno del sempre crescente commercio di quella città ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'Amministrazione ferroviaria è la prima e maggiormente interessata a sollecitare l'esecuzione di ampliamenti e miglioramenti di impianti là dove le esigenze del traffico lo richiedano, e gradualmente essa vi viene provvedendo in relazione sia al grado di urgenza dei singoli lavori lungo la rete sia ai fondi annualmente forniti dal Tesoro per le spese patrimoniali.

« L'Amministrazione non ritiene che le condizioni della stazione di Maddaloni Inferiore siano tali da consigliare provvedimenti immediati con precedenza su molti altri che si manifestano più necessari.

« Riconosce però che la stazione medesima debba essere migliorata ed a questo fine ha disposto perchè gli uffici compartimentali procedano allo studio del progetto comprendente l'impianto di nuovi binari e le modificazioni intese ad aumentare la potenzialità degli attuali impianti per le merci, oltrechè ad agevolare le manovre.

« Si riserva poi di graduare l'esecuzione dei relativi lavori secondo la loro urgenza in confronto dei provvedimenti che l'andamento del servizio richiede su tutta la rete.

« *Il sottosegretario di Stato*

« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annunzia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Turco, « per sapere le cause per le quali, mentre si procede ai lavori di arginatura della riva destra dell'ultimo tratto del Crati, si lascia che sulla sinistra le acque invadano i territori di Terranova di Sibari ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'arginamento del Crati, limitato attualmente alla sola sistemazione delle arginature preesistenti, è stato iniziato sulla sponda destra, perchè ivi sono prevalenti i caratteri di interessi generali per la difesa di quel vasto territorio vallivo, verso il quale le piene del Crati hanno tendenza a riversarsi per la naturale declività della campagna sommersibile.

« Sulla sponda sinistra invece, e precisamente nella zona che interessa il territorio di Terranova di Sibari, non si riscontrano le predette caratteristiche di interesse generale, trattandosi di un territorio

vallivo limitato dal piede delle attigue gronde collinesche.

« Tuttavia non è a credere che la sponda sinistra del Crati sia trascurata. Essendo stato infatti approvato il piano generale di massima della bonifica dei bacini inferiori dei torrenti fra il Satanasso e il Malfrancato, ed essendo stata, in conseguenza, disposta la sollecita compilazione dei progetti esecutivi dei sei principali bacini in cui si divide quella bonifica, dando la precedenza a quelli più urgenti del Crati, del Coscile e del San Mauro, sono attualmente in corso nel Crati i rilievi di campagna, che si estenderanno anche in sinistra allo scopo appunto di desumere se e quali opere di difesa siano da proporre per quella sponda.

« Il sottosegretario di Stato
« DE SETA ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è dell'onorevole Merlani, al ministro dell'interno, « sulla sorte del disegno di legge sul Consiglio di Stato (ramo contenzioso), e se di fronte alla giurisprudenza inaugurata dalla V Sezione — in tema di competenza — giurisprudenza, che si traduce in denegata giustizia, non sia urgente abolire le giurisdizioni speciali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il testo dell'interrogazione dell'onorevole Merlani mi sembra alquanto involuto; e se non conoscessi ed apprezzassi l'acume e l'accortezza dell'ottimo collega potrei soggiungere che l'interrogazione è anche un poco ingenua. (*Oh! oh!*).

Egli infatti comincia coll'interrogare circa la sorte del disegno di legge sul Consiglio di Stato. La sorte che può toccare ad un disegno di legge dipende dalla discussione e dal voto del Parlamento; ora il disegno di legge, per il quale l'onorevole Merlani si interessa, è iscritto all'ordine del giorno e io non posso prevedere il futuro; egli interroghi quindi non me, ma la Camera.

L'onorevole Merlani però desidererebbe che il disegno di legge sul Consiglio di Stato fosse presto approvato dal Parlamento. E allora, poichè l'articolo primo di questo disegno di legge dispone l'aumento da trentacinque a quaranta del numero dei Consiglieri di Stato, è evidente che tra gli scopi di chi propone la riforma non vi deve essere quello di diminuire il numero dei com-

ponenti le sezioni. Invece l'onorevole Merlani chiedendo « se non sia urgente abolire le giurisdizioni speciali » pare che desideri non di ampliare, ma di restringere queste giurisdizioni. A questo riguardo io non so dare una risposta conveniente.

Dirò solo che con decreto del 13 luglio 1910, fu istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione temporanea per lo studio delle riforme, da apportare alla legge sulla giustizia amministrativa. Questa autorvole Commissione è presieduta dal conte Bonasi, senatore del Regno. Se l'onorevole Merlani deve dare suggerimenti, che io fin da ora *a priori* reputo utilissimi, potrà rivolgersi alla Commissione, che li terrà certo in grande conto, data la competenza della persona che li avrà espressi.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MERLANI. Di cuore ringrazio l'onorevole Falcioni del prezioso consiglio di rivolgermi all'alta Commissione, che studia le riforme da apportarsi all'elevato Consesso. I miei suggerimenti non sono molto sapienti; i sapienti io li desumo da un disegno di legge, presentato a questa Camera.

Se l'onorevole sottosegretario di Stato avesse più attentamente letto la mia interrogazione, avrebbe inteso meglio il mio pensiero, il quale non è per l'abolizione delle giurisdizioni speciali, ma per l'abolizione della duplice giurisdizione, che appartiene ormai specialmente alla quarta e alla quinta sezione. Mi spiego: quando c'era il Consiglio di Stato con la sola quarta sezione non era possibile lo sbaglio sulla giurisdizione. Chi batteva alle porte del Consiglio di Stato sapeva di avere la quarta sezione, che avrebbe dato la sua decisione.

Quando si volle dare al Consiglio di Stato un'altra sezione, la quinta, avvenne questo strano inconveniente che la quarta sezione credette di avere una giurisdizione propria, e la quinta un'altra giurisdizione propria. Da ciò ne deriva che spesse volte il ricorrente, solo perchè ha sbagliato numero, o porta, si trova condannato a non avere giustizia. Questo pericolo era stato segnalato in questa Camera quando si discusse il progetto Giolitti, se non erro nel 1907: ma allora non si credette. In proposito vi ricorderò le parole di un nostro eminente collega, molto profondo in materia amministrativa, l'onorevole Schanzer.

L'onorevole Schanzer scrive in un suo pregevole articolo: « Invece... (la parola *invece* include una lode, fatta antecedentemente

cioè che il progetto Giolitti aveva impresso quella stigmata, quell'indole giurisdizionale speciale al Consiglio di Stato, che prima non aveva) invece la legge del 1907 ha fatto sorgere nella sua applicazione un dubbio gravissimo intorno ai rapporti tra le due Sezioni giurisdizionali, se cioè debbano considerarsi come organi di una medesima ed unica giurisdizione speciale, ovvero come due giurisdizioni speciali distinte ed autonome.

« Nella discussione seguita alla Camera sul progetto Giolitti, alcuni oratori, e specialmente l'onorevole De Nava, avvertirono il pericolo della ripartizione degli affari fra le due Sezioni sulla base di una diversa competenza. Ed infatti si è visto che le due Sezioni nei loro reciproci rapporti si sono comportate come due giurisdizioni autonome. E così sono nati fra le due Sezioni conflitti di giurisdizione, e quando una Sezione riteneva un ricorso di competenza dell'altra, invece di trasmetterle semplicemente il ricorso lo respingeva dichiarandosi incompetente.

« E così si è creata dalla giurisprudenza, più che dalla legge, una nuova fonte di complicazioni, di incertezze e di rischi per il cittadino che, errando nella sezione da adire, corre pericolo di vedere pregiudicato forse irrevocabilmente (ed io dico irrevocabilmente, senza forse) il proprio diritto ».

In altri termini mentre nei litigi avanti l'autorità giudiziaria, se sbagliate la Sezione il cancelliere vi corregge lo sbaglio mandando gli atti alla Sezione competente, al Consiglio di Stato, lo sbaglio è fatale e non vi è più la possibilità di avere la sentenza.

Io ho presentato la mia interrogazione per il fatto avvenuto ad un povero medico condotto, che ricorse alla quarta sezione, e dopo avere aspettato un mese, due, otto mesi, ebbe una sentenza che gli diceva che la quarta Sezione era incompetente.

Il poveretto ebbe un bel correre difilato alla quinta, ma la quinta gli disse: voi avete ricorso alla quarta, e la quinta non può più fare giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Merlani, la prego di concludere.

MERLANI. Il presidente ha perfettamente ragione. Io avrei dovuto presentare una interpellanza più che una interrogazione; ad ogni modo cercherò di riassumere il mio dire quanto più potrò.

Vi leggerò in proposito alcuni periodi della sentenza che riguarda il medico con-

dotto, stesa da un nostro esimio collega consigliere di Stato, l'onorevole Bertarelli:

« Considerato che questa giurisprudenza, se potè sembrare rigorosa, però segue la considerazione del pubblico interesse e della natura intrinseca delle controversie onde è materiata la giurisdizione amministrativa, perchè mira ad evitare protrazione di contese e instabilità di pubblici servizi, e a un tempo non esclude benigno riguardo in caso di errore scusabile... »

Errore scusabile! Qui si aggiunge l'arbitrio, poichè quale è l'errore scusabile? È quello stabilito dall'apprezzamento del magistrato!

E conchiude la sentenza: « Considerato che scusabilità di errore non può essere ammessa a favore del dottor Leonardo Conti, il quale il suo ricorso alla quarta sezione notificò il 19 settembre 1908, oltre dieci mesi dopo che aveva avuto vigore la legge onde fu istituita la quarta sezione, non errore e scusabilità possono essere ammessi a favore di un medico condotto, che la dichiarata coscienza del proprio diritto non poteva scompagnare dalla nozione della legge che quel diritto tutela ».

Queste parole significano che il povero medico condotto, avrebbe dovuto abbandonare la cura dei propri ammalati, per studiare la legge sul Consiglio di Stato e per giunta intuire quella giurisprudenza...

Una voce all'estrema sinistra. La grande malata!

MERLANI. La grande volubile! È donna!... quella giurisprudenza che, secondo il collega Schanzer, non è consona alla legge.

Quindi fo voti che il Governo, che è molto potente, che è assai più potente di un povero deputato, specie se siede su questi banchi...

Voci. No! no! Anzi!

MERLANI. ...il Governo voglia sollecitare la discussione di questo disegno di legge...

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. Ma se è iscritto nell'ordine del giorno!

MERLANI. È iscritto nell'ordine del giorno, per modo di dire!

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. Per modo di fare!

MERLANI. Questo disegno di legge ha due anni di vita, e sono circa due anni che è iscritto nell'ordine del giorno!

Ora, io desidero questo dal Governo: che questa iscrizione nell'ordine del giorno diventi qualche cosa di più concreto; in

altri termini, che si porti alla discussione il disegno di legge.

Con tale legge si elimineranno molti inconvenienti, e specialmente quelli segnalativi, che, ripeto, (e la frase non è grossa), si traducono in una vera denegata giustizia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Centurione, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non creda utile e necessario di fornire tutti i treni e direttissimi transitanti delle principali linee delle ferrovie dello Stato, di una cassetta farmaceutica corredata dei medicinali necessari alle prime cure di viaggiatori feritisi o ammalati in treno ».

Non essendo presente l'onorevole Centurione, questa interrogazione s'intende ritirata!

Segue la interrogazione dell'onorevole Campanozzi al ministro dei lavori pubblici « circa la legalità e la moralità dell'espedito adottato dall'Amministrazione ferroviaria per esonerare dal servizio il contabile Pietro Ferri ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Campanozzi deplora l'illegalità e l'immoralità dell'espedito adottato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per collocare a riposo il contabile Pietro Ferri. Questo povero uomo (dico così per le sue condizioni di salute) era ed è minacciato da mania di persecuzione; la malattia si era aggravata al punto che egli non voleva neanche consentire che il medico si recasse a visitarlo. Allora l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato trovò l'espedito che l'onorevole Campanozzi chiama illegale e immorale, mentre tale non è; incaricò cioè due medici specialisti in malattie mentali, di visitare il Ferri. I due alienisti per avvicinarlo e poterlo esaminare dovettero dichiarare di essere agenti dell'Amministrazione, inviati per sentire i suoi reclami. In seguito alla visita essi giudicarono che il Pietro Ferri era affetto da paranoia processomane. Dopo ciò l'Amministrazione lo collocò a riposo, liquidandogli una pensione di 1,497 lire all'anno. Il Ferri non ha presentato in seguito al collocamento a riposo domanda di revisione della visita medica; qualora egli la presentasse, si disporrà in conformità delle norme vigenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Campanozzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAMPANOZZI. Onorevole sottosegretario di Stato, io già avevo preveduto che le sue informazioni non sarebbero state concordi con le mie, anche perchè le abbiamo attinte a due fonti tanto diverse.

Ella dice che il Ferri fu esonerato dal servizio perchè demente; or bene, onorevole sottosegretario di Stato, abbia la compiacenza di ascoltarmi per cinque minuti... (Oh! oh!)

PRESIDENTE. Non prendano la frase alla lettera! È un modo di dire. (Si ride).

CAMPANOZZI. Nel formulare l'interrogazione, ho voluto richiamare l'attenzione del Governo sul punto che non poteva essere controverso; cioè sulla legalità e la moralità dell'espedito che adottò l'amministrazione ferroviaria per accertarsi delle condizioni di salute di quest'ottimo ferroviere. Perchè il Ferri non era un giovanetto, non era un nuovo venuto nell'amministrazione ferroviaria: aveva prestato venti anni di servizio irreprensibile presso la Società Mediterranea, tanto che quando le ferrovie passarono allo Stato egli fu adibito al servizio più delicato del compartimento di Milano, cioè alle liquidazioni e transazioni con gli speditori privati in conseguenza dei ritardi (e allora i ritardi erano eccessivi) e delle avarie nella consegna delle merci. Dunque prestava un servizio delicatissimo, squisito direi, nell'amministrazione ferroviaria di Stato.

Un bel giorno, in seguito a una serie di controversie fra il Ferri e l'amministrazione, per cui il Ferri credeva di aver diritto a circa due mila lire di competenze per diarie, per indennità non riscosse, ecc., la Direzione generale delle ferrovie mandò a Verona, dove il Ferri prestava servizio, due funzionari con l'incarico di indagare sulla fondatezza o meno delle ragioni addotte dal Ferri circa il credito che egli vantava verso l'amministrazione. Il Ferri dette in proposito tutte le spiegazioni possibili e i due funzionari tornarono a Roma.

Il giorno dopo giunse al capo della stazione di Verona un telegramma con cui gli si ordinava di esonerare immediatamente dal servizio il Ferri. Si seppe poi che i due funzionari inquirenti non erano che due sanitari, i quali avevano dichiarato il Ferri demente pericoloso.

Ora il provvedimento non è legale, poichè il testo unico delle norme sulle pensioni del personale ferroviario dispone che la visita sanitaria deve essere notificata all'interessato, e che questi, qualora la visita

non sia favorevole, ha il diritto di chiedere una visita di revisione con la presenza di un medico di sua fiducia.

Aggiungo poi che il procedimento adottato è immorale, perchè (e questo è il punto più delicato della questione) il Ferri si trova in ottime condizioni di salute. Egli va tranquillamente per le vie di Roma, visita i suoi avvocati per parlare del giudizio di risarcimento di danni, che ha intentato contro l'Amministrazione delle ferrovie. Ha anche conversato un'ora con me, ed io l'ho trovato in condizioni normali: solo, e si comprende, reca le tracce dei dolori patiti per le lunghe controversie con l'Amministrazione delle ferrovie.

In tali condizioni, è più che lecito dubitare che si sia adottato contro il Ferri un provvedimento illegale e diretto a colpire un galantuomo; e quindi io invoco una inchiesta per rassicurare il personale ferroviario che il caso Ferri non sia indice di perversi sistemi.

Non spetta a me indagare, in questo momento, se abbiano ragione i sanitari della Direzione generale delle ferrovie, oppure quelli che hanno rilasciato al Ferri certificati, in cui affermano che egli è in ottime condizioni di mente; ma il ministro ha il dovere di far la luce su di una questione, che non riguarda solo la modesta persona del Ferri, ma interessa tutta l'Amministrazione ferroviaria, per quegli ideali di giustizia e di correttezza, che devono guidare le pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ho già protestato contro la affermazione fatta dall'onorevole Campanozzi che l'Amministrazione delle ferrovie di Stato abbia ricorso ad espedienti illegali e immorali. Lo prego anzi di usare espressioni più riguarde.

CAMPANOZZI. Ho detto che il provvedimento è illegale e immorale.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ha parlato di espediente, quasi che l'Amministrazione avesse una predisposizione ostile contro il Ferri. Se questi sia o meno affetto da paranoia non possiamo giudicarlo noi, ma i medici competenti.

CAMPANOZZI. Il professore De Vincenti ha dichiarato che le sue condizioni mentali sono ottime.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In ogni modo, come ho detto

prima, posso assicurare l'onorevole Campanozzi che se il Ferri chiederà la visita di revisione e da questa risulterà che vi è stato errore nel giudizio della prima visita, l'Amministrazione non esiterà a prendere gli opportuni provvedimenti.

Spero che egli sarà soddisfatto di questa assicurazione.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Pini e Bentini, ai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, « per sapere se intendano di intervenire immediatamente per correggere l'errata interpretazione della voce della tariffa doganale « Aghi senza cruna o con cruna guasta » in virtù della quale, contro ciò che si praticò sempre in passato, da qualche tempo si applica alla medesima invece del dazio di lire 17.25 quello di lire 80 al quintale, rendendo così impossibile la continuazione di una vecchia industria locale e la occupazione di una numerosa maestranza di operai »;

Alessio Giulio, al ministro dell'interno, « per sapere se di fronte al ripetersi di grasazioni e di reati contro la proprietà nella città di Padova anche nelle vie più centrali non intenda provvedere ad un riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza sia istituendo una questura, sia accrescendo il numero dei funzionari e delle guardie di città, sia con altre misure atte a ridare alla cittadinanza la fiducia nella tranquillità pubblica »;

Colonna di Cesarò, ai ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, « per sapere se sia vero che le linee ferroviarie in Tripolitania saranno costruite con lo scartamento coloniale e normale di metri 0.95, invece dello scartamento di metri 1.06, in modo da rendere impossibile qualunque congiungimento avvenire delle nostre linee con le reti di altre nazioni, e ciò, come il Governo ha già riconosciuto alla Camera, con evidente danno del commercio ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Gesualdo Libertini, al ministro dei lavori pubblici, « sulla orribile morte di un povero facchino, sfracellato da una locomotiva in manovra, avvenuta la sera del 24 novembre 1911 nella stazione di Caltagirone e dovuta indubbiamente alla indecorosa oscurità nella quale è tenuta la stazione medesima ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Gesualdo Libertini conosce meglio di me i particolari del doloroso fatto avvenuto nella stazione di Caltagirone il 24 novembre 1911. Un tale Mattia Seberio, operaio presso le ferrovie, trovandosi, a quanto pare, in condizioni poco normali, si addormentò sul binario che conduce al deposito e fu sfracellato da una locomotiva là diretta.

Sembra che l'onorevole Libertini voglia attribuire il triste fatto alla mancanza d'illuminazione della stazione di Caltagirone; ma devo fargli osservare che il luogo dove la disgrazia avvenne è fuori dei limiti della stazione ferroviaria, che debbono essere illuminati; non può dunque sostenersi che l'oscurità, la quale avrebbe occasionato la disgrazia costituisca in colpa l'Amministrazione delle ferrovie.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LIBERTINI GESUALDO. Mi dispiace di non potermi dichiarare soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e per mezzo suo dalla Direzione generale delle ferrovie, perchè purtroppo, ed è questo l'inconveniente che tutti deploriamo, sta di fatto che il ministro e il sottosegretario di Stato, in materia di servizi ferroviari, vengono qui a riferire quello che la Direzione predetta loro ammannisce.

Posso assicurare l'onorevole De Seta che, se è vero che questo povero facchino, che si recava alla stazione per guadagnarsi il pane della giornata, non era in condizioni perfettamente normali, è anche vero che egli si trovava già nell'interno della stazione, sul binario che conduce alla rimessa delle macchine. Evidentemente se la stazione fosse stata bene illuminata anche in quel punto, il macchinista si sarebbe accorto di quel corpo sul binario, e si sarebbe così evitata la disgrazia deplorata, poichè certamente la vita di un uomo, sia questo pure un povero diavolo, va rispettata e garantita.

Viceversa però l'Amministrazione delle ferrovie ha creduto di usare alla stazione di Caltagirone un trattamento molto diverso dalle altre stazioni. Vi si continua cioè a mantenere una illuminazione indecentissima col sistema dei lumi a petrolio, i quali, nella stagione invernale, specialmente, quando spira il vento, si spengono del tutto.

E così non di rado avviene che i viaggiatori i quali per loro disgrazia arrivano coi treni delle sera corrono veramente il rischio di rompersi il collo, a causa del buio pesto che non permette di vedere ad un metro di distanza.

Creda pure, onorevole sottosegretario di Stato, che questo fatto ha contribuito moltissimo a causare il sinistro che ho dovuto lamentare, tanto più se si considera che, movendosi la locomotiva lentamente per andare nella rimessa, avrebbe potuto essere arrestata in tempo.

D'altra parte non sono soltanto io che assumo questa presunzione per spiegare il fatto avvenuto; ma se il Ministero volesse avere la pazienza di richiamare il rapporto che fu immediatamente fatto dalla pubblica sicurezza locale, potrebbe rilevare che quanto dice la Direzione delle ferrovie non è esatto, perchè i funzionari accorsi sul posto insieme col pretore per constatare la morte di quel disgraziato, dovettero convenire che se la stazione fosse stata bene illuminata, questo, che io chiamo delitto, si sarebbe potuto evitare.

È una questione che bisogna risolvere; ed io per la sua interposta persona, onorevole sottosegretario di Stato, ne rivolgo viva raccomandazione all'amministrazione delle ferrovie, tanto più che da diverso tempo sono in corso trattative tra quest'ultima ed il comune di Caltagirone, il quale fruisce per la pubblica illuminazione della luce elettrica. Si tratta proprio, almeno a quanto mi si assicura, di una differenza nella spesa di qualche centinaio di lire per cui l'amministrazione delle ferrovie non ha voluto accettare il contratto col comune.

Ora, vale la pena, per così piccola differenza, di dare questo miserevole spettacolo ai viaggiatori che arrivano e che sul piazzale interno della stazione trovano il buio che impera, mentre fuori splendono le lampade elettriche, con un contrasto che certo non torna a decoro dell'amministrazione ferroviaria?

Il fatto doloroso che è avvenuto ci dimostra gli inconvenienti cui si può andare incontro continuando in questo stato di cose. Perchè non provvedere?

Nè credo di esorbitare chiedendo che per le nostre stazioni ferroviarie del Mezzogiorno e della Sicilia ci sia dato di godere degli stessi vantaggi che l'amministrazione ferroviaria largamente elargisce altrove, qualche volta anche troppo generosamente.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Gesualdo Libertini, al ministro dei lavori pubblici, « sulle condizioni di vera anarchia nelle quali si svolgono i servizi sulla linea ferroviaria Caltagirone-Catania, sulla quale si arriva persino a sopprimere i treni ordinari ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'anarchia che l'onorevole Libertini lamenta, nell'esercizio della ferrovia Valsavoia-Caltagirone, in parte esiste veramente; ma ciò dipende principalmente dal fatto che l'armamento di quella linea è troppo leggero in confronto al peso dei treni che debbono percorrerla: di qui la necessità già riconosciuta di rafforzarlo.

I lavori di rafforzamento del tratto Mineo-Caltagirone sono in corso; al 30 gennaio ultimo scorso, si erano spese, sulla somma autorizzata di lire 274,000, lire 90,000, tra lavori e provviste. Aggrava le condizioni di esercizio di quella linea la deficienza d'acqua che si deve in gran parte provvedere a mezzo di carri-serbatoi.

L'inconveniente poi lamentato della soppressione di un treno ordinario è stato causato da una deplorabile negligenza del personale che non provvide per caricare l'acqua dal serbatoio nel tender.

Alcuni lavori del resto sono stati già autorizzati ed altri lo saranno tra breve per migliorare su quella linea il servizio dell'acqua. Così si è già appaltata la sistemazione del rifornitore di Scordia; altri lavori si dispongono per quelli di Vizzini e Valsavoia e si sta anche studiando l'impianto di un rifornitore a Lentini, in soccorso a quello di Valsavoia.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LIBERTINI GESUALDO. Ho presentato sull'oggetto anche un'altra interrogazione, la quale, per disposizioni regolamentari, ha dovuto essere rimessa ad altra seduta; e perciò, per quanto riguarda una gran parte delle risposte dell'onorevole sottosegretario di Stato, mi riservo di interloquire quando verrà la volta della predetta terza interrogazione.

Rilevo ora soltanto che l'anarchia che impera in quella benedetta stazione di Caltagirone è dovuta alla trascuratezza del servizio per parte dell'Amministrazione delle ferrovie.

La questione dell'acqua è annosa, onorevole De Seta. L'Amministrazione sa da tempo che la mancanza di acqua produce ritardi perchè le locomotive stentano a provvedersene lungo la linea e perdono del tempo; eppure non ha mai provveduto. Pare a lei che sia questa una regola di buona amministrazione? Non dubito che i treni che si attueranno in Tripolitania procederanno molto più regolarmente di quello che non procedano i treni della linea Caltagirone-Catania.

Posso assicurarla, onorevole De Seta, che l'arresto della circolazione dei treni sulla linea predetta era previsto da qualche giorno. Già la sera precedente al giorno in cui fu soppresso il treno 3882, l'ultima corsa che parte da Caltagirone alle 16.45 potè essere attuata a stento; alla mia presenza si dovette ricorrere a raccogliere la piovana per terra, per poter fornire di acqua la locomotiva in partenza, ed il treno potè muovere dalla stazione con circa un'ora e mezzo di ritardo, riducendolo a due sole vetture ed un bagagliaio per poter compiere il percorso senza doversi arrestare.

Nè la colpa di tutto ciò può attribuirsi al personale di stazione, dal quale fin dal mattino era stato richiesto un carro-serbatoio con relativa pompa, ma l'ufficio competente di Catania rispose che non poteva affatto provvedere mancandogliene i mezzi.

Ora tutto ciò è semplicemente incredibile ed inqualificabile, perchè non può e non deve esser permesso trattare con tanta noncuranza un servizio pubblico dei più importanti, sia pure che questo si svolga sopra linee secondarie o complementari, come vengono chiamate.

Mi duole di dover tormentare sempre sullo stesso argomento l'onorevole sottosegretario di Stato dei lavori pubblici, ma la colpa non è certamente mia. Anzi io sarei ben lieto se non fossi obbligato a richiamare così spesso l'attenzione del Governo sulle giuste lagnanze delle popolazioni, che ho l'onore di rappresentare, e che non credono più alle promesse dell'Amministrazione delle ferrovie tanto largamente fatte e così poco mantenute.

Anche lei, onorevole De Seta, rispondendo ad altra mia interrogazione del genere, ebbe ad assicurarmi, non più tardi del giugno decorso, che sul tratto Mineo-Caltagirone della linea Valsavoia-Caltagirone, si era già stabilito di spendere la somma di lire 274 mila. Or bene, io posso assicurarle che non si è speso finora nem-

meno un centesimo; cosa che ho potuto constatare personalmente, viaggiando spesso su quella linea, che pure mi è stata confermata da qualcuno che poteva saperlo. Ad ogni inconveniente che si verifica, ad ogni danno che avviene, la Direzione manda funzionari ed ordina inchieste, anche per trovare il cencio da mandare per aria; purtroppo però tutti i rapporti che seguono vanno ad arricchire quasi sempre l'archivio delle carte inutili negli uffici ferroviari.

Ora tutto ciò non può nè deve continuare, ed io son disposto a tutto, perchè ho il dovere di garantire il diritto dei miei concittadini, che giustamente reclamano di essere trattati almeno con una certa considerazione, visto e considerato che sarebbe follia sperare un servizio esatto e preciso nelle presenti condizioni dell'azienda ferroviaria.

Per tutte queste ragioni poi, mi duole di dover dichiarare che non posso ritenermi soddisfatto di quanto mi ha risposto l'onorevole mio amico sottosegretario di Stato, e quindi mi riservo di presentare sull'oggetto una interpellanza e se occorre anche una mozione, per richiamare chi di ragione all'osservanza dei suoi doveri.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Ciccotti, ai ministri della marina, dell'agricoltura, industria e commercio e delle finanze, « per sapere in qual modo, ne' lavori del porto di Napoli, intendano tutelare i legittimi interessi dei pescatori della Marinella, all'esercizio della cui industria può lasciarsi libero campo su quella spiaggia, anche con vantaggio delle nuove opere del porto »;

Cabrini e Beltrami, ai ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia « per sapere a qual punto si trovino i promessi studi per la semplificazione dei servizi di trasmissione di piccole eredità di connazionali morti all'estero ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Rosadi e Sanarelli, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se è vero che si sono sospese le pratiche delle espropriazioni per il raddoppiamento del binario da Chiusi a Montevarchi e perchè si tardi a dare esecuzione ad una necessità concordemente reclamata ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Posso assicurare gli onore-

voli Rosadi e Sanarelli che non sono state punto sospese le pratiche relative alle espropriazioni per il raddoppiamento del binario sulla linea Roma-Firenze.

Ragioni tecniche e soprattutto finanziarie non consentono d'intraprendere i lavori contemporaneamente per tutto il tratto ancora a semplice binario; si è quindi dovuto dar la precedenza ai tronchi sui quali il raddoppio si presenta più urgente, e precisamente a quelli da Montevarchi a Pontassieve.

PRESIDENTE. L'onorevole Rosadi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSADI. Debbo dichiararmi non soddisfatto della risposta del Governo. Ognuno sa che sulla linea ferroviaria Firenze-Roma per un tratto solo, da Chiusi a Roma, vi è il doppio binario; nell'altro tratto vi è un binario solo.

Ora da tempo era stata riconosciuta la necessità improrogabile di congiungere mediante doppio binario anche Chiusi con Firenze, e si era cominciato a soddisfare questa riconosciuta necessità procedendo alle necessarie espropriazioni, ed il doppio binario era stato instaurato, talchè per un buon tratto, come per esempio tra Firenze e Pontassieve, il doppio binario funziona di già.

Per l'altro tratto si era proceduto ad espropriazioni per impiantarli ora più qua ora più là, finchè, secondo quello che a me risulta e che sembra non risulti al Ministero dei lavori pubblici, a cui la Direzione generale delle ferrovie lo deve avere occultato, si sono sospese le espropriazioni. E, conclusione delle conclusioni: il doppio binario non si è impiantato più.

Ora tutti quelli che scendono dall'Alta Italia e vengono a Roma debbono convenire con me come questa urgenza di affrettare le comunicazioni dell'Alta Italia con la capitale deve essere riconosciuta, non solo, ma deve essere soddisfatta.

È stata messa innanzi una proposta la quale non so se piaccia al mio compagno di interrogazione e carissimo amico Sanarelli, il quale ha firmato l'interrogazione dopo che io l'avevo presentata; ma la sua è una firma che commercialmente si direbbe buona, ad ogni modo però è una firma di avallo, e, per quanto concerne il modo di vedere sull'argomento della interrogazione, non deve implicare solidarietà di obbligazioni. (*ilarità*).

SANARELLI. Chiedo di parlare per fatto personale.

ROSADI. Ad ogni modo, come un antichissimo proverbio diceva che si può venire a Roma per il Mugello, così l'onorevole Sanarelli ha tutto il diritto di credere in piena buona fede e, dal suo punto di vista, con ragione, che si debba sempre venire a Roma per Arezzo.

Ma io protesto contro certi intendimenti e certi sentimenti locali. Io non ammetto, allorchè si tratta di congiungere la capitale con le città sorelle, non ammetto certi riguardi alla tettoia di Arezzo o al buffet e alle bricioles di Pisa, per modo che si debba ritardare questa comunicazione per riguardo a simili considerazioni.

Ad ogni modo anche l'amico Sanarelli converrà con me che si debba pretendere dal Governo una manifestazione aperta, sincera, che non lasci ambagi e soprattutto non implichi indugi sull'argomento. Io, per parte mia, con la mia interrogazione ho inteso per l'appunto tagliar corto a questi indugi, ho inteso che non si possa, sotto il pretesto di studiare un raccordo per unire Bucine a Montepulciano o a Rapolano, ritardare ulteriormente i lavori che debbono abbreviare e facilitare le comunicazioni tra Roma e l'Italia settentrionale.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici mi dice che non vi è stata sospensione nelle espropriazioni. Ma io non posso dichiararmi soddisfatto, perchè non so quale sia il pensiero del Ministero intorno a ciò che pure è stato pubblicato e discusso da ogni parte, e con lodevole gara secondo i diversi intendimenti ed i diversi interessi locali, vale a dire che, invece di continuare il doppio binario Firenze-Arezzo, si volesse fare una deviazione o per meglio dire un raccordo Bucine-Rapolano, o Bucine-Montepulciano, che abbrevierebbe di 35 o 40 minuti il viaggio tra Firenze e Roma.

Dica il Governo se questo è il suo intendimento, se è vero che si pensi a questo raccordo, a questa abbreviazione. Ma se questo non mi si dirà, il rispondere soltanto che s'intende procedere a delle espropriazioni, che a tutti noi risultano sospese, è tal cosa che a me sembra, non dirò assurda, ma tale da non rendermi punto soddisfatto.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

SANARELLI. Avevo chiesto di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ma non v'è fatto personale, onorevole Sanarelli!

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Abignente a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ABIGNENTE, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge: Facoltà di emettere, durante gli esercizi finanziari 1911-12 e 1912-13, in sostituzione dei titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi, buoni del tesoro quinquennali.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 (991);

Conversione in legge del regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (1012);

Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (1916);

Conversione in legge del regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (1022);

Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gen-

naio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (1023);

Circolazione degli automobili (824).

Si faccia la chiama.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascерemo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1912-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 973-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. Onorevoli colleghi, non intendo di fare, in questo momento, una discussione sulla situazione finanziaria, anzi tutto, perchè ritengo che il momento non sia opportuno; in secondo luogo, perchè credo che non mancherà una prossima occasione perchè il Parlamento possa, con la dovuta ampiezza, discutere questa che è una delle questioni fondamentali della nostra vita politica. E neppure desidero di domandare a me stesso ed al ministro del tesoro per quali ragioni siano state disperse le nubi di pessimismo a cui egli stesso accennava, or non è molto tempo, in replicate occasioni. Mi basta solo ricordare il fatto.

Nel 1910, il 5 e l'11 luglio, egli pronunciava un discorso che poi intitolò: « Sulla necessità di frenare le spese »; ed in quel discorso, da una parte, scioglieva un inno alle forze contributive del paese; dall'altra, mandava al Parlamento un invito caloroso perchè aiutasse il Ministero nell'opera di diminuzione delle spese che andavano crescendo più delle entrate, con un andamento assolutamente vertiginoso.

Anzi ammoniva il Parlamento con queste parole, di sapore luzzattiano: « Noi non siamo inquieti, ma pensosi ». (*Si ride*).

Successivamente, in altra occasione, il 3 dicembre 1910, le sue esortazioni non erano

minori; e, benchè in quel momento incominciassero già a diradarsi le nubi del suo nero pessimismo, egli avvertiva il Parlamento che il parziale ottimismo di quell'ora non doveva essere interpretato come invito a nuove domande di spese.

Ed anzi diceva queste precise parole: « Gli allegri incitatori di spese si persuadano finalmente di compiere pur essi il grave sacrificio della moderazione: i saggi siano animati ad invocare, con la parola e con l'esempio, la virtù della parsimonia se non dell'astinenza, ed il Parlamento presti mano forte al Governo nell'opporre la più energica resistenza ».

Da allora, non è passato molto tempo, le ragioni di spese non sono diminuite, anzi si sono accresciute; e noi abbiamo letto, nella relazione dell'onorevole Tedesco e successivamente nella relazione dell'onorevole Abignente, inni alla forza finanziaria del nostro bilancio, e non più delle parole, degli inviti così caldi, come un tempo, a moderare le spese.

Ho voluto fare questa constatazione, per imo conto, ma non desidero dare una risposta con un esame minuto del bilancio. In un altro momento questa discussione sarà opportuna, e noi la faremo, ripeto, con la dovuta ampiezza.

Ho invece chiesto di parlare per rilevare alcune considerazioni della relazione della Giunta del bilancio che riguardano la questione degli impiegati e il problema delle pensioni.

Assai giustamente, ancora una volta, è venuto dalla Giunta del bilancio l'ammonimento al Parlamento ed al Governo per la soluzione di questi due problemi che pesano in modo gravissimo sulla nostra vita amministrativa e sul bilancio dello Stato.

Non è certamente da questi banchi, per quanto molte volte da noi sia partito l'incitamento al miglioramento della condizione degli impiegati, non è da questi banchi che si farà opposizione alle sagge parole scritte dal relatore, per quanto riguarda la riforma degli ordinamenti relativi agli impiegati dello Stato; perchè, se noi, da una parte, riconosciamo la necessità di retribuire il personale in rapporto coll'opera prestata e colle necessità della vita, nel medesimo tempo desideriamo che allo stipendio ed al salario corrisponda la dovuta prestazione d'opera, in modo che sia fatto il funzionario per l'ufficio e non l'ufficio per il funzionario.

Già altre volte da questi banchi fu fatta

la precisa proposta, ed alla proposta aveva aderito un membro dell'attuale Governo, l'onorevole Sacchi; si era fatta la precisa proposta che si studiasse il problema degli impiegati, non dal punto di vista direi quasi del miglioramento meccanico delle loro condizioni, ma dal punto di vista integrale, in modo da tener presente anche il problema del rendimento del lavoro. Questo medesimo concetto è press'a poco contenuto di nuovo nella relazione del bilancio e noi ci associamo di tutto cuore ad esso, perchè crediamo che se la nostra attuale legislatura deve lasciare un'ottima eredità alla legislatura veniente, una delle migliori deve essere la preparazione di tutto il materiale di studi occorrenti perchè il problema degli impiegati venga risolto in tutti i suoi vari aspetti, dal punto di vista del rendimento, come dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi, e del trattamento, nel quale esistono ancora sperequazioni e manchevolezze dolorose e stridenti.

Un altro problema ho rilevato, che fu toccato giustamente dall'onorevole relatore del bilancio: il problema delle pensioni. Egli ha, ancora una volta, messo in evidenza come l'onere del debito vitalizio vada aumentando di anno in anno. Anzi ha fatto di più: ha voluto iniziare l'opera riformatrice, che si aspetta da troppo tempo da una legge, col presentare articoli aggiuntivi i quali valgano, se non altro, a diminuire quella che può essere detta vera corsa verso la pensione.

Io dubito che gli articoli di legge che furono presentati, con ottimi intendimenti, dal relatore del bilancio di assestamento, non siano sufficienti a mettere un freno all'aumento vertiginoso delle pensioni e credo invece che sarebbe necessario sollecitare il Governo perchè, stimolando la Commissione che aveva già da tempo nominato, possa prospettare alla Camera tutti i vari aspetti di questo problema.

A questo riguardo mi permetto di fare una osservazione ed una aggiunta alle osservazioni svolte dall'onorevole Abignente. Egli, mi pare, si è preoccupato di un lato solo del problema o soltanto di alcuni lati, ma non di tutti i lati più importanti. Egli, soprattutto, ha considerato la questione finanziaria, ed il malvezzo delle amministrazioni dello Stato di spingere alla pensione, per favorire quegli impiegati che desiderano sistemare meglio la loro posizione nell'organico.

Ora mi pare che, a questo modo, egli

non abbia messo completamente il dito sulla piaga, e non abbia considerato altri punti interessanti del problema che ci preoccupa.

Uno dei punti più notevoli che noi dobbiamo considerare, e sul quale dobbiamo richiamare l'attenzione della Camera e del Ministero, è quello che riguarda la situazione delle pensioni militari. Perchè se non teniamo presente soltanto la cifra in blocco, ma ci addentriamo nell'analisi delle ragioni per cui il debito vitalizio dello Stato va crescendo in modo enorme, noi troviamo che il danno proviene non tanto dalle pensioni civili, quanto dal sistema delle pensioni militari.

Voglio citare a questo riguardo alcuni dati, assolutamente inoppugnabili. Nel numero delle partite delle pensioni al primo gennaio 1912, noi avevamo 89,214 partite aperte; ora di questa cifra già considerevole molto meno della metà era data da tutti quanti i Ministeri e più della metà era data unicamente dai due Ministeri della guerra e della marina. Cioè la maggior parte, 39,363 partite, erano date dal Ministero della guerra e 5,559 dal Ministero della marina. Cioè il 60 per cento delle partite erano aperte a vantaggio degli ufficiali e dei dipendenti civili dell'esercito e della marina. Di modo che l'onere che pesa sullo Stato non è per parte dei servizi civili; ma in gran parte per parte delle pensioni militari, perchè queste salgono, sopra 90 milioni di pensioni ordinarie, alla bellezza di 46 milioni. Tutti gli altri Ministeri si ripartiscono la somma residua.

Che questo problema sia veramente grave e sia l'aspetto più grave del problema delle pensioni di Stato lo ricaviamo da un altro elemento. Se noi facciamo il rapporto fra le partite aperte per il Ministero della guerra e della marina e le partite aperte per gli altri Ministeri in relazione col contingente rispettivo del personale dei diversi Ministeri troviamo cifre che paiono sbalorditive.

Per esempio, nel Ministero della guerra avevamo al 1° luglio 1910 un personale effettivo, tra impiegati civili e militari, di 25,647 persone e contemporaneamente un personale pensionato di 39,363 persone, cioè sopra due dipendenti del Ministero della guerra ne avevamo uno in ufficio e l'altro in pensione, anzi potremmo dire, se si potessero dividere le unità umane, uno in ufficio ed uno e mezzo in pensione. Presso a poco lo stesso dicasi per la marina, dove sopra 4,430 dipendenti civili e militari ave-

vamo 5,559 pensionati. Se ne deve concludere che le pensioni militari hanno un regime che non si può continuare intatto.

Se esaminiamo ciò che avviene negli altri Ministeri abbiamo la riprova di quanto ho detto. Per esempio, nel Ministero delle poste e dei telegrafi avevamo un personale effettivo di 25,337 impiegati e 3,995 pensionati. Se applicassimo al Ministero delle poste i criteri adottati per il personale della guerra dovremmo avere su 25 mila impiegati delle poste e dei telegrafi almeno 45 mila pensionati, cifra veramente enorme, che bene sottolinea la gravità della questione.

Dunque il punto essenziale da tener presente non è tanto il complesso delle pensioni quanto il complesso delle pensioni militari.

Come ho già rilevato, l'onorevole relatore del bilancio non si è preoccupato che di questioni finanziarie. Esse preoccupano anche me, ma non sono le sole che ci debbano toccare. Se vogliamo risolvere il problema delle pensioni in tutto il suo complesso, dobbiamo anche tener presenti gli insoluti problemi di giustizia e di perequazione.

Ho d'innanzi agli occhi un documento, che non è affatto sospetto, perchè emana dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito. Esso ribadisce ancora una volta la considerazione che io facevo precedentemente.

La Commissione, di fronte ai memoriali che le erano pervenuti, si è preoccupata di esaminare se, dal punto di vista delle pensioni, godessero condizioni migliori i militari o gli impiegati civili, ed ha fatto dei prospetti che sono veramente interessanti e stabiliscono che esiste una notevole sperequazione tra gli impiegati civili e i militari. E ciò è tanto vero che, messi gli uni e gli altri nelle medesime condizioni, si hanno diversità ragguardevoli.

Leggiamo alcuno degli esempi addotti: « Nei corpi combattenti la pensione degli ufficiali dopo 25 anni di servizio, per grado di sottotenente è di lire 1,617, per l'impiegato civile di grado corrispondente è di lire 1,375, con una differenza di lire 242 a danno dell'impiegato civile. Per il grado di tenente la differenza è di lire 415, per il grado di capitano di lire 490, sempre a favore degli appartenenti all'esercito. Lo stesso dicasi per i corpi non combattenti ».

Se esaminiamo quanto avviene in fatto di indennità agli impiegati civili e di pensioni temporanee degli ufficiali, noi trovia-

mo che la differenza è ancora più sensibile. Per esempio, sono sempre i calcoli della Commissione d'inchiesta, un sottotenente con 14 anni di servizio con una paga media di lire 2300 ha una pensione temporanea, per 7 anni, di lire 1078 all'anno, cioè di lire 7,546 per il settennio.

Un impiegato civile, con lire 2300, dopo 14 anni di servizio, ha una indennità per una sola volta di lire 2,566, con una differenza di circa 5,000 lire tra impiegati militari ed impiegati civili. E potremmo leggere gli altri calcoli della Commissione, per dimostrare come, oltre il problema finanziario, siavi un problema di giustizia e di perequazione, che occorre risolvere.

La spiegazione è ancora più stridente quando, dagli impiegati veri e propri, discendiamo al personale operaio dipendente dallo Stato.

Ho ancora due osservazioni da fare in merito al problema di cui mi occupo, e riguarda le così dette pensioni minime e lo Istituto nazionale delle assicurazioni.

Noi dobbiamo bensì riformare la nostra legislazione sulle pensioni, ma dobbiamo tener presente la questione dolorosa, sollevata molte volte alla Camera, delle pensioni minime. Tutti sanno che esistono pensioni di poche centinaia, e qualche volta di un solo centinaio di lire, cioè di somme assolutamente inadeguate ai bisogni più elementari della vita.

Ora, se dobbiamo risolvere il problema delle pensioni in tutti i sensi, preoccupandoci non solo degli interessi dello Stato, ma anche della giustizia, dobbiamo mettere a caposaldo delle nostre riforme il minimo della pensione, cioè una cifra sufficiente al disotto della quale non si possa e non si debba andare.

Ricordo, da ultimo, alla Camera che abbiamo organizzato l'Istituto nazionale per le assicurazioni, a cui siamo affezionati, perchè riteniamo possa giovare alla finanza dello Stato e possa venire in aiuto nostro per quanto riguarda il problema delle pensioni. Se tutto il vasto problema non può risolversi in un modo rapido e completo mediante esso, io penso che possa abbastanza facilmente risolversi per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni. Questo, che è solamente un lato del problema complesso, potrebbe essere risolto in modo largo e sollecito migliorando, per questo rispetto, la condizione attuale dei dipendenti dello Stato e dando ad essi la sicurezza di un maggiore e più largo aiuto alle

famiglie superstiti. Potremo forse così, nello stesso tempo, alleggerire il nostro bilancio di un carico, che su esso pesa in modo non indifferente.

Prima di finire queste mie brevi considerazioni, permettete, onorevoli colleghi, che io dica il mio pensiero per quanto riguarda la nostra preparazione in materia finanziaria per il domani. Io penso che non sarà lontano il giorno, in cui dovremo, per necessità di cose, esaminare di nuovo il problema tributario sia per quanto riguarda alcuni acuti problemi in merito alla distribuzione dei tributi, sia per quanto riguarda la risoluzione di questioni, riflettenti la nostra vita locale, i comuni cioè e le provincie.

Non mi posso inoltre nascondere che tutto l'insieme degli avvenimenti che hanno pesato e pesano attualmente sul nostro paese dovranno indurci a rinforzare le entrate dello Stato, perchè questo rinforzo sarà la salvaguardia di quella forza formidabile finanziaria dello Stato, senza della quale non si presidia il movimento economico del paese e neanche si possono avere grandi audacie per il suo avvenire.

Io sono profondamente persuaso che la prossima legislatura sarà investita di questo grande problema, il problema tributario, e noi dobbiamo fin da ora rendere facile il compito alla legislatura che deve venire, col preparare ad essa gli elementi necessari perchè il problema tributario possa essere risolto in tutta la sua grandiosa complessità.

Ora il modo migliore per risolverlo è di preparare fin da ora quegli elementi che ancora mancano, e quindi, credo necessario di insistere perchè si faccia esaminare il problema che riguarda il trattamento dei pubblici impiegati, in rapporto col loro rendimento, in modo che si possa realizzare l'aspirazione comune di una burocrazia ben pagata, operosa e meno numerosa dell'attuale. Esprimo, nello stesso tempo, un voto per la trasformazione dei ruoli chiusi in ruoli aperti, e mi auguro che la Commissione, che doveva studiare la complessa materia delle pensioni, continui l'opera propria, e porti gli elementi di studio che da essa attendono Governo e Parlamento.

Solamente in questo modo ci troveremo tra qualche tempo completamente forti di alcuni elementi indispensabili per la risoluzione del problema tributario e finanziario.

È inutile che ce lo nascondiamo, nei gravi

momenti del paese bisogna sopra tutto, tessoreggiare le forze nascoste; e da un esame già fatto dei bilanci dei nostri Ministeri, dallo studio che da qualche anno vado facendo per quanto riguarda gli organici e gli impiegati dello Stato, mi sono fatto la precisa convinzione che, per quel che riflette la spesa degli impiegati, noi abbiamo ancora delle somme nascoste che possiamo utilizzare, sia per compiere opera di giustizia nei riguardi dei nostri dipendenti, sia per dare al bilancio dello Stato una maggiore elasticità.

Onorevoli colleghi, lasciate che, rendendomi anch'io « non inquieto, ma pensoso », rivolga, alla mia volta, un ammonimento al Governo, in un momento in cui mi pare si lasci andare sulle ali rossee di un eccessivo ottimismo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Non avrei chiesto la parola su questa legge di assestamento del bilancio se l'onorevole Casalini non ne avesse dato l'esempio, e per trattare appunto un problema così grave come quello delle pensioni che è stato felicemente posto in luce dall'illustre relatore per la Giunta generale del bilancio.

Non è necessario dire ai colleghi che consento pienamente nei voti e nelle proposte della Giunta generale del bilancio, di cui mi onoro far parte, e credo che la Giunta abbia opportunamente sollevato questa questione insieme al problema degli impiegati, perchè intorno alle pensioni, e alla spesa crescente che provocano, molta nebbia si aduna, ed è bene che un raggio di sole la disperda.

Mi compiaccio anzitutto col relatore della sua perspicua e limpida relazione. Credo che non sia bene che il Parlamento italiano lasci oggi passare un tale documento senza pubblicamente constatare la buona situazione finanziaria d'Italia, senza compiacersene notando il mirabile aumento delle entrate e senza fare qualche osservazione. Così io, che non intendo fare lungo studio oggi, e prendo semplicemente in esame il significato finale preciso delle cifre, che questo documento presenta, noto che il bilancio di assestamento dell'esercizio 1911-12 dà 60 milioni d'avanzo, avanzo risultante dalle leggi approvate, e il relatore ci avvisa che altre spese sono in corso, cosicchè la cifra potrà avere modificazioni e riduzioni. Ma anche le entrate ogni mese migliorano e superano le previsioni.

Il risultato è dunque confortante: il bilancio è saldo, e la finanza italiana può ben meritare quella estimazione da cui ormai è circondata da ogni parte, come le notizie e i fatti hanno dimostrato anche ora, e a malgrado di tante interessate e poco amiche notizie che venivano da paesi stranieri!

Intorno agli articoli che l'onorevole Abignente ha aggiunto al bilancio di assestamento sul tema delle pensioni, desidero fare poche osservazioni, osservazioni che hanno solo lo scopo di pregare l'onorevole Tedesco, che mostra tanto fervore di lavoro, e ha tante belle iniziative, e presso gli illustri amici che sono al Governo, d'insistere nella necessità di una riforma delle pensioni, nell'interesse dello Stato e degli impiegati.

Noi sentiamo sempre lamenti sulle pensioni: lamenti alla Camera per la spesa enorme (ora sono 100 milioni), lamenti degli impiegati, lamenti della Giunta del bilancio per il crescendo vertiginoso, crescendo vertiginoso che anche l'onorevole Casalini un momento fa criticava.

Perchè questo crescendo vertiginoso? che cosa lo provoca? un piccolo coefficiente può essere dato dalle pensioni di autorità che il Governo ordina per sue ragioni; ma per resto, e sono le più, è il fatale andare delle cose contro il quale è inutile lottare. Si matura, onorevoli colleghi, un diritto, che noi abbiamo preconstituito con le leggi: e quando tale diritto è maturato noi non possiamo che liquidare, e far liquidare. I tribunali, la Corte dei conti, le autorità costituite dallo Stato, questo preciso obbligo hanno.

Se a questo obbligo venissero meno, i tribunali richiamerebbero con sentenze, e già la Corte dei conti stessa ha dalla legge la facoltà di provvedere nell'interesse di chi ha maturato il suo diritto. Ora, perchè, diceva l'onorevole Casalini, questo aumento così vertiginoso di spese per le pensioni? Onorevole collega, è facile la risposta, legga la relazione dell'onorevole Abignente e vedrà sei pagine di soli titoli di nuove leggi che dopo il 1895 (data del testo unico) hanno aumentato o concesso il diritto alla pensione. Eccole la spiegazione.

Una piccola parte dell'aumento della spesa può esser dato, dissi, dalle pensioni di autorità; oppure da un'altra forma di pensioni che si conosceva di straforo e che è comparsa oggi nella sua novità in un documento presentato alla Camera; ossia quelle pensioni che si danno d'autorità, ma che

si fanno però chiedere non spontaneamente dall'impiegato, perchè così possono entrare nella categoria comune.

Oggi appunto è stato presentato un disegno di legge che pone in evidenza anche questo sistema ibrido e non buono che si è introdotto nella nostra amministrazione e che serve ad aumentare (in anticipo) la spesa.

Mettere un limite massimo di pensioni nel bilancio dello Stato non è facoltà nostra; non è limite legale, è un criterio direttivo per l'amministrazione; è un freno per il Ministero ed anche per noi che l'abbiamo votato, per tenere più calmo questo desiderio del cuore di agevolare aiuto alle classi che aiuto domandano e meritano. Non sarà però un freno inesorabile perchè: se vengono domande al di là del limite, domande determinate in base ai criteri della legge, la liquidazione è inevitabile. Se, come dicevamo ieri, i nostri veterani non sono in numero di 50 o 60,000 — come avevamo preveduto, quando preparavamo qui ed approvavamo fra gli applausi la legge ma saranno assai di più, — la cifra salirà; e noi non potremo che pagare, e desiderare, come fu detto ieri, che si affretti la liquidazione.

Dunque, l'articolo proposto, è una tendenza, è un freno temporaneo che si deve collegare, molto opportunamente, come l'onorevole Abignente ha messo in luce, con tutta la politica degli impiegati; e far rinnovare il ricordo del vecchio assioma dei pochi impiegati ma pagati meglio, e operosi e produttivi.

Sono vecchie teorie, lo so, si trovano nei vecchi e nei primi scrittori di diritto amministrativo; ma purtroppo sono sempre verità buone... e di non facile esecuzione.

E veniamo al problema delle pensioni come oggi si presenta. Una serie numerosissima di leggi ha aumentato i diritti alla pensione e le categorie dei pensionandi. La somma che pareva spaventosa quando era, se non erro, di 80 milioni nel 1882 — tanto che il Parlamento italiano pensò quella mirabile riforma che è stata imitata all'estero e abbandonata in Italia per speciali ragioni di urgente finanza che è inutile ora discutere — la spesa oggi è giunta a 100 milioni e tende a crescere per le ragioni che ho detto; e cioè che quando un impiegato ha 40 anni di servizio e 65 di età ha diritto alla liquidazione della pensione, almeno finchè vige la legge del 1864 o del 1895 (testo unico).

Troppi furono forse gli impiegati nominati o ammessi al diritto della pensione negli ultimi decenni!

Ma, o signori, mentre noi in difesa del bilancio ci lamentiamo tanto di questa legge del 1895 e la consideriamo come uno strumento che mina la saldezza del bilancio, che facilita troppo la via dell'uscita degli impiegati ancora abili, che tende a dare come accennava l'onorevole Casalini, nello stesso posto, o servizio, l'impiegato in attività e l'impiegato pensionato (perchè questo è del più dei casi la fatale conseguenza della legge), quante miserie e quante crudeltà produce questa legge che potrebbe, e anzi dovrebbe essere riformata, che deve, sì, essere riformata perchè questa legge rispecchia un vecchio concetto che dopo il 1860 prese le pubbliche amministrazioni e che la scienza giuridica e matematica e la teoria delle assicurazioni, i sistemi tecnici felicemente applicati anche in Italia, hanno ormai abbandonato, poichè molti impiegati in Italia hanno già le loro casse separate di pensione; e non seguono questa legge. Tali istituti dimostrano che il sistema può essere modificato con utilità di tutti: dello Stato che paga e degli impiegati che ricevono.

Io non pensavo di entrare oggi in questo argomento pel quale mi sarei solo contentato di rivolgere la più viva raccomandazione al ministro del tesoro di procedere ad una riforma, e di ricordare con franca parola che è inutile nominare Commissioni, sia pure autorevoli, per frenare il carico delle pensioni, poichè nonostante la buona volontà di tutti non è possibile frenare la spesa quando vi è di fronte inesorabile la legge che accorda la pensione all'interessato.

Ma la Camera mi permetta di soffermarmi su alcuni casi speciali.

Un giornale di Roma (*La Vita*) ha pubblicato stamane la seguente notizia, che la Camera vorrà consentirmi di leggere poichè si tratta della famiglia di un prode, morto per la patria, il cui nome glorioso, il cui ricordo è fermo nei nostri cuori.

« Il capitano Pietro Verri, caduto il 26 ottobre a Tripoli conviveva con una sorella alla quale era di valido aiuto. La signorina con la perdita del fratello era rimasta priva di mezzi di sussistenza:

« Il direttore dell'istituto geografico militare, mosso a compassione, propose al ministro di assumere in servizio la sorella del compianto capitano ed il ministro annuì di buon grado. Così essa verrà a Firenze ad occupare il suo posto.

« Il personale dell'istituto ha accolto tale notizia con giubilo ed ha inneggiato al suo direttore, facendo voti che nell'istituto possano trovare uguale accoglienza le persone di famiglia degli ufficiali caduti in guerra ».

Sono lieto di tale buona soluzione e della concessione sollecita e umana fatta alla sventurata signorina.

Ma ecco l'errore del sistema stabilito dalla legge del 1895 (testo unico).

Il capitano Verri è stato obbligato dallo Stato a rilasciare per lunghi anni i contributi per la pensione; non avendo famiglia sua, il cumulo delle sue ritenute sarebbe stato incamerato. Un articolo di legge aiuta le sorelle nel solo caso, credo, che non ci siano figli nè genitori e sia compiuto il termine. È fortunatamente la sorella, avendo una certa coltura, ha potuto essere impiegata, per il buon volere del ministro, e pel sentimento umano degli impiegati nell'Istituto geografico militare. Ma altre? sono crudeltà! È dura parola ma è vera! Ed è imposta dalla legge la previdenza obbligatoria al capo di famiglia.

Nè è questo il solo caso. Quante persone illustri e care, nate da umile origine, salite ai più alti gradi dello Stato hanno lasciato i propri figli in misere condizioni! E spesso la pietà del Parlamento è dovuta (e dovrà) intervenire per sforzare le catene dure e provvedere umanamente. Eppure la legge, si dice, ha dato il beneficio della pensione! Ma è così? Non è così, quando non si hanno compiuti 25 anni di servizio.

Nella legge nostra sulle pensioni vi sono casi crudeli singolarissimi.

Le donne impiegate sono costrette a lasciare il contributo per la pensione, ma se esse muoiono, pur lasciando figli, questi nulla hanno; le ritenute sono incamerate dallo Stato!

È questa una vera iniquità, poichè se non si vuole considerare le donne impiegate, e per me, si badi, questa tesi non è accettabile, non si deve almeno far loro pagare un contributo per una pensione, che non si darà mai ai figli. Si lascino libere di assicurarsi presso società.

Questo diritto della reversibilità della pensione ai propri figli è stato invece riconosciuto per le operaie del Ministero della guerra: io sono lieto che il diritto cominci a sollevare il dolore delle classi operaie, ma poichè anche nelle classi medie vi sono miserie e lagrime che tutti conosciamo, la luce del diritto deve arrivare anche su loro.

Poco fa ho sentito dire dall'onorevole Casalini, il quale ha corredato il suo as-

sunto non con numerose cifre, ma con indicazioni di documenti, che i militari godono per le pensioni maggiori vantaggi che non i funzionari civili. I limiti di durata nel servizio sono più brevi pei militari, si sa. E poi ci sono i limiti di età.

Io non dubito che i risultati finali gli diano ragione (e lo disse la Commissione d'inchiesta), ma osservo che, ad esempio, i militari feriti in guerra, in ultima analisi (e parlo dei gradi inferiori a cui certo si riferiva l'onorevole Casalini), non hanno alcun vantaggio, nessun trattamento di favore per la ferita ricevuta.

Non solo, ma mentre per gli impiegati civili il minimo della pensione è di 150 lire, e così per le loro vedove, per i militari è in questa misura *solo quando abbiano figli minori*; e questa differenza di trattamento è contraria ad ogni principio di equità.

Io sono lieto che quella condizione non vi sia per gli impiegati civili, ma vorrei che non fosse richiesta nemmeno per i militari.

E ancora. Noi siamo costituiti a Stato per l'opera grande, mirabile, per i sacrifici inauditi degli uomini che vollero il nostro risorgimento, che fecero le campagne nazionali: tutti sanno che la campagna nazionale è un avvaloramento per la pensione. Ma quel nostro articolo della legge è così fatto che in qualche caso produce sorprese dolorose, perchè le campagne militari valgono quando (senza gli anni delle campagne) si è raggiunto il numero degli anni di servizio; allora soltanto si aggiungono le campagne. Ma se una persona ha 24 anni di servizio e due campagne, non ha diritto alla pensione; perchè ripeto, per avere la pensione, bisogna che abbia prima 25 anni di servizio civile. Ecco una crudeltà contro i veterani delle patrie battaglie che sono nelle amministrazioni, una crudeltà che dovrebbe scomparire. E si crede che godano un privilegio!

Vengo poi al caso tipico.

Il funzionamento di questa nostra legge così contraria alle norme della tecnica e ai consigli dell'equità, così contraria ai principi di scienza amministrativa, così in antitesi spesso col diritto porta a una dura conseguenza: si ha la pensione, è noto, dopo 24 anni, 6 mesi e un giorno di servizio! Veramente la legge dice dopo 25 anni, ma per il vecchio assioma romano vale il termine che ho detto. L'impiegato che muore dopo 24 anni 6 mesi e 1 giorno ed ha dei figli di venti anni ad esempio e alcuni mesi, lascia a questi figli la pensione: ma per un mese o due, perchè quando essi raggiungono la maggiore

età, cessa il diritto di pensione. Così lo Stato con 200 o 300 lire al massimo che versa agli orfani dell'impiegato, incamera tutte quante le ritenute della pensione, che certo formano una somma di parecchie migliaia di lire. Se si tratta di figlie bene allevate nella pace della famiglia, restano, appena maggiorenti, in condizioni infelicissime.

Ma se quell'impiegato per fortuna sua (proprio son costretto a dire, per fortuna sua!) fosse morto un giorno prima, soltanto a 24 anni e 6 mesi, egli non avrebbe lasciato pensione, ma avrebbe lasciato ai suoi figli tutti gli arretrati in quella forma di liquidazione che vuole la legge, ossia un capitale di alcune migliaia di lire.

Ora questo nei sistemi moderni, a parità di sacrificio, a parità di pagamento, a parità di diritto, è assolutamente cosa ingiusta. È anzi l'assurdo.

Quando Camillo Cavour nel 1853 istituì la ritenuta sugli stipendi, in un mirabile discorso in cui la mente del grande politico italiano antivedeva la funzione nuova del diritto che si alleava colla matematica e per mezzo della legge dei grandi numeri trovava la soluzione dei problemi dell'assicurazione della vita, prima sospettata, egli presagì che si doveva dallo Stato ricorrere, per gli impiegati, al sistema dell'assicurazione.

Or bene si è tentato varie volte di fare una simile riforma, e tutti ricordano il progetto del Magliani, imitato da alcuni dei grandi municipi italiani, si votò qui e al Senato ma si dovette abbandonare per varie ragioni di opportunità finanziaria. Si preparò anche l'ordinamento di una Cassa pensioni, ma non ebbe seguito. Intanto crescevano e impiegati e stipendi e il problema si aggravava. E così cresceva la spesa delle pensioni che è spesa in relazione diretta con la spesa degli stipendi e dovrebbe anzi esserne una parte fissa.

Sembrava che non si dovesse venire più a questa sistemazione razionale. E si sperava nell'opera delle Commissioni che dovevano trovare un freno per impedire l'aumento del numero dei pensionati, una specie di quadratura del circolo; irraggiungibile.

Si capisce che la nostra amministrazione, formata nel 1860 e sviluppata enormemente dopo il 1870, non è suscettibile ora di ridurre le pensioni, se aumentò impiegati e stipendi in passato. Viene il momento della spesa delle pensioni.

Abbiamo seminato ed ora raccogliamo.

E più raccoglieremo in avvenire, chè gli organici di oggi sono assai più numerosi che non quelli di venti anni fa. Non alludo ai 140 mila ferrovieri che hanno una legge e un ordinamento speciale di pensione.

Che fare? In questi giorni abbiamo aperta la via ad una nuova soluzione, testè lo diceva l'onorevole Casalini, e già lo ricordarono egregi colleghi: giorni sono nella discussione del monopolio; c'è un istituto nuovo di Stato: quello delle assicurazioni: ora a me pare che se lo Stato vuole organizzare bene la previdenza e vuol cominciare a dare l'esempio pratico e sincero dell'utilità di quello strumento che è il principio dell'assicurazione applicata alla vita umana, debba associare a quell'istituto i suoi impiegati. Cessi dal lamentarsi della grande spesa di pensione, che è inesorabile conseguenza di leggi votate. E cessi dall'usare il prodotto delle ritenute di pensione come del reddito annuo di una tassa sugli stipendi.

Lo Stato avrà una spesa di più; dovrà pagare subito il contributo, perchè la pensione in fondo non è che una parte, differita dello stipendio, la quale viene a maturità dopo tanti anni.

Lo Stato con un congegno tecnico moderno deve mettere subito in evidenza anche la parte differita nella spesa degli stipendi.

L'onorevole ministro Tedesco ha nelle sue mani un mezzo facile per diminuire il carico delle pensioni attuali, a quel modo che hanno fatto alcuni grandi Municipi ed altri Stati; allunghi il termine di pagamento e sostituisca ai 100 milioni annui di oro una minor somma fissa, e così farà posto a questa maggiore spesa senza aggravio del bilancio dello Stato; sarebbe questa una soluzione di cui tutti gli darebbero lode. Solo sostituendo al vecchio principio della giubilazione, o del premio dato dall'Amministrazione a favore dell'impiegato vecchio, il principio assicurativo, farà ottima cosa. E farà opera scientifica, opportuna, moderna.

Lo Stato già lo fa oggi in parte.

La Cassa depositi e prestiti, in quel palazzo che così rapidamente ed utilmente ha saputo costruirsi in Roma, ha sei o sette grandi istituti di previdenza dello Stato per alcune categorie di impiegati pubblici, per i maestri elementari, per i medici, per segretari e impiegati comunali e provinciali. Essi pagano le loro quote, i Comuni pagano le loro, i fondi si accumulano, fruttano e formano il capitale necessario dopo 25 o 30 anni a servire la pensione.

Gli impiegati hanno diritti stabiliti, col concetto moderno della pensione che comincia presto, e dei contributi versati che si restituiscono in caso di esistenza di figli.

Insomma lo Stato, comincia a fare un'amministrazione savia, benefica, prudente, umana del risparmio forzato dei suoi e di altri impiegati, ma ha dall'altra parte circa 200 mila impiegati suoi (ci sono anche i ferrovieri, 150,000, ma questi hanno un ordinamento speciale), che non godono di questo beneficio e sono sempre in terribili ansie durante quei famosi venticinque anni per i quali, pur pagando ritenute, un po' di pane non si sa se possa essere riservato ai loro figli.

Io ho presentato e l'ho ancora da svolgere un progetto di legge di iniziativa parlamentare per istituire un sistema di assicurazione per gli impiegati dal primo al venticinquesimo anno di servizio: cioè fino a quando cominci la pensione dello Stato.

Questa provvidenza non esiste nel nostro ordinamento di pensione e si hanno sventure, dolori e miserie; ma spero che col nuovo istituto di assicurazioni gli impiegati dello Stato possano mercè sapienti cure dell'amministrazione del Tesoro italiano, essere messi su una buona via, quella che sostituisce alla vecchia giubilazione l'assicurazione.

Troppe lacrime scrono per la applicazione netta e cruda di principi di legge ormai troppo antica e che discorda troppo dalla scienza giuridica moderna.

Lo Stato che riscuote forzatamente dai suoi impiegati la quota della previdenza e non restituisce agli orfani quello che ha incassato, non è esempio degno.

Tutto ciò anzi è doloroso e iniquo. Nelle entrate dello Stato questo capitolo non deve figurare perchè è ingiusto! È la tassa riscossa per un servizio che non si rende, è la previdenza imposta e non mantenuta.

Fate la riforma. Io non posso che ripetere all'amico Tedesco, il vecchio detto di un giurista romano: *Nolite diutius hanc iniuriam pati*. Non vogliate che tale ingiustizia più lungamente duri! (*Vive approvazioni. — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta del bilancio.

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio e relatore. Onorevoli colleghi, brevissima risposta. Non è l'ora, ha detto l'onorevole Casalini, di una discussione finanziaria. Noi l'avremmo fatta se qualcuno dei colleghi l'avesse voluta; nes-

suno la vuol fare e sia! Ma noi l'abbiamo già fatta, perchè più di quello che abbiamo consegnato nella brevissima relazione non deve e non può dirsi.

Più di quello non c'è, ne sia certo l'onorevole Casalini. Non siamo abituati a porre nelle relazioni della Giunta del bilancio discussioni di comodo.

Anzi mi permetterò di far notare all'amico Casalini che effettivamente la Giunta non ha modificato di una linea le sue precedenti raccomandazioni.

A pagina 11, cioè in fine della relazione, che cosa dice la Giunta? Dopo aver rilevato la condizione finanziaria ed avvertita la Camera della vera situazione finanziaria che è chiara e soddisfacente, aggiunge: « Fu questo il frutto di una tenace opera di raccoglimento e di una coraggiosa azione moderatrice esercitata a vantaggio pubblico dai nostri finanziari nell'ultimo ventennio ».

Venti anni, onorevoli colleghi, di parsimonia, che hanno raccolto quelle forze che oggi valgono all'indipendenza finanziaria allo Stato italiano.

Ed aggiunge la Giunta: « Basterà la gelosa custodia dello stato di fatto per salvarci da pericoli ora fortunatamente inesistenti ».

Ond'è che la vostra Giunta serenamente fa la constatazione, lieta del presente, cauta per l'avvenire.

Non abbiamo detto niente più di quel « pensoso » che aveva un'altra volta detto l'onorevole ministro del tesoro.

Noi accertiamo che la situazione finanziaria dello Stato è soddisfacente. Non ci dissimuliamo affatto la difficoltà delle cose che possono sopraggiungere e che oggi non ci sono, ma diciamo che lo Stato ha forza di far fronte anche a ciò che potrebbe sopraggiungere.

Io ho avuto il torto di esporre due questioni nella relazione, e parlo al singolare unicamente perchè mi sono permesso di sottoporle io alla Giunta del bilancio, perchè, del resto, tutte le relazioni della Giunta ed anche un po' più quelle che ho l'onore di sottoscrivere, sono opera collettiva di tutti i miei colleghi. Tutti possono essere testimoni che io sono deferentissimo ai colleghi, per tutte le osservazioni da essi fatte, ed il collega Carcano, che mi fa l'onore di sedermi vicino, può attestare come, anche questa mattina, abbia seguito lo stesso sistema riguardo ad un altro importante disegno di legge.

Dunque le relazioni nostre sono opera collettiva di tutta la Giunta. Detto ciò, la Giunta ha creduto di rievocare a discussione due grandi problemi, quello del riordinamento degli uffici pubblici e quello delle pensioni. Cominciamo da quest'ultimo. Perchè le pensioni? Perchè sono quelle che ci preoccupano dal lato finanziario. Ma, dice l'onorevole Casalini, perchè vi preoccupate solo del lato finanziario? Proprio perchè è questo il problema più importante, perchè da ottanta milioni, in pochissimo tempo, siamo saliti a 99 e ancor più saliremo, dice l'amico Lucifero, e lo sappiamo e ce ne siamo preoccupati.

Ma non si è già inteso di negare il diritto a coloro che l'hanno. Non è questo che la Giunta ha voluto contemplare, ma piuttosto il fatto di una forma artificiosa, direi quasi di spinta all'andata in pensione, la quale ha prodotto, in buona parte, questo artificioso aumento. Infatti l'onorevole Casalini potrà vedere che a pagina 8 della relazione io ho aggiunto ciò che nelle prime bozze non c'era, cioè la distinzione del carico che è provenuto per virtù di leggi speciali recentissime, di cui ho dato l'elenco, dall'altro carico che proviene per virtù del movimento normale. Ora in virtù del movimento normale non si è avuto che un aumento di 502,493 lire il quale, sopra un bilancio, come il nostro, di oltre due miliardi, potrebbe non preoccupare troppo. Mezzo milione l'anno di più nel carico pensioni potrebbe non preoccuparci tanto, anche perchè vi è poi una certa contropartita che è quella della eliminazione naturale. Ma quando invece, per virtù di leggi speciali dovute alla volontà del Parlamento, abbiamo un carico maggiore di lire 1,054,010, cioè del 65 per cento dello aumento totale, evidentemente la Giunta doveva avvertire il suo mandante, che è la Camera e doveva far conoscere che queste leggi speciali, fatte per tutte le più plausibili ragioni, sono quelle che determinano molto di più e vivacemente questo aumento fittizio delle pensioni.

C'è un'altra ragione che la Giunta non si è dissimulata e che è chiaramente esplicita nella relazione, ed è il naturale movimento dei giovani ai quali possiamo inviare ed inviamo un saluto come a giovani forze della nostra burocrazia, ma un saluto un tantino temperato dalla raccomandazione di moderazione, perchè c'è una specie di smania di fare come delle liste di proscrizione. Basta che il funzionario il quale è nelle pienissime sue forze fisiche e che è diligen-

tissimo quanto altri mai e probabilmente è tra quelli che più reggono al lavoro d'ufficio, solo perchè è scaduta per lui quella tale ora (*dies interpellat pro homine*) debba essere assolutamente espulso, anche quando potrebbe ancora rendere non solo utili servizi, ma i pienissimi servizi che lo Stato richiede. Ora questi due punti abbiamo voluto notare (e qui rispondo anche all'onorevole Rava che è concorde con noi)...

RAVA. Perfettamente.

ABIGNENTE, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore* ...perchè appunto prevediamo quello che prevede l'onorevole Casalini, cioè la necessità e l'urgenza di provvedere prestissimo ad un riordinamento di questa materia, la quale se non riordinata, oltre che dar luogo alle spequazioni dolorose di cui hanno parlato i due preopinanti, darebbe luogo ad un carico assolutamente insopportabile.

Ora la Giunta ha avvertito il problema e si è resa conto che non con le Commissioni si risolve tutto ciò. Perchè difatti la Commissione rispettabilissima, alla quale fu deferito il problema, finora non ha dato le sue conclusioni. E naturalmente noi potremmo aspettare moltissimo tempo ed essere incalzati dagli avvenimenti in modo pericoloso per il pubblico erario.

Se si volesse anche di più insistere su questo argomento delle pensioni, si dovrebbe esporre quale è il sistema vigente o meglio quali sono i risultati veri del sistema vigente.

E perchè non sfugga l'importanza della discussione mi permetterò di notare taluni punti, che sono i capisaldi fermi del problema medesimo come oggi è, salvo domani a poterlo svolgere, discutere e regolare diversamente.

La Giunta, d'accordo col Governo, ha proposto quegli articoli di legge appunto nell'intendimento di moderare per un periodo brevissimo di un anno e mezzo questo andamento precipitoso, allo scopo di essere così di sprone alla definizione del problema in modo chiaro, preciso e definitivo.

Questo consolidamento, che è stabilito per un biennio, non deve intendersi in un senso latissimo, perchè non è possibile, allorchando una legge dà un diritto e questo diritto è quesito, di toglierlo. Esso tende unicamente a frenare questa parte dell'impulso in quei tali limiti di discrezione che sono indispensabili.

All'attuale proposta noi non saremmo venuti, se si fosse fatto quello che si spe-

rava, ma siamo venuti perchè non si è fatto ancora. Speriamo che tutto ciò si farà tra non molto.

Ora accennerò all'ultima idea espressa dagli onorevoli Rava e Casalini.

L'onere delle pensioni presentemente consta di una parte ordinaria e di una straordinaria, e la straordinaria diventerà col tempo molto più grave per le pensioni dei veterani. Ma queste oggi non rimbalsano sul bilancio che per sei milioni: al rimanente provvedendo la Cassa depositi e prestiti.

Per le pensioni ordinarie il movimento è determinato da cinque cause: limiti di età ai personali militari e ad alcuni civili, pensioni di diritto a quelli che ne fanno domanda; pensioni di autorità per deliberazione governativa; influenza sulle pensioni delle leggi che aumentano gli stipendi (perchè anche di questo bisogna tener conto, perchè nel frattempo sono aumentati gli stipendi e quindi aumentano le pensioni) e da ultimo eliminazione accelerata con privilegi.

Per quanto riguarda i limiti di età, questi funzionano dal 1894.

E quindi si sono completamente assestati, anche di fronte alle eliminazioni annuali.

Le pensioni di diritto a quelli che ne fanno domanda non hanno mai offerta causa di conflitto, nel senso che l'impiegato che voglia andarsene non ne è impedito.

Accade precisamente l'inverso: d'ordinario non si riesce a determinarlo ad andarsene.

Le pensioni di autorità rappresentano in via normale 500 mila lire all'anno su 98 milioni, cioè il mezzo per cento.

Negli ultimi anni la somma è cresciuta di molto, ma appunto per le pensioni di privilegio, di cui ho parlato poc'anzi.

Le leggi che aumentano gli organici sono per la loro intima natura assorbite in quella del 1907, la quale ha avuto sviluppo completo, pieno in quella del 1909. Quindi l'influenza di essa sul calcolo delle pensioni si risente dopo il 1914.

Il danno maggiore che noi abbiamo segnalato è nelle eliminazioni con privilegio. Ed è contro questa specie di eliminazione che abbiamo cercato d'imporre qualche freno momentaneo, appunto per dar tempo di regolare completamente questa grave questione, la quale va guardata anche sotto gli aspetti etici, di cui ha parlato l'amico Rava.

Ed appunto, guardandola sotto questi aspetti, noi ci troviamo in sede *de lege condenda*.

La Camera ha deliberato già un istituto, al quale auguriamo la miglior vita, ma il quale, se può avere immediato risultato proprio, importante soprattutto per la economia pubblica e per il bilancio dello Stato, è precisamente in questa materia.

Noi l'abbiamo accennato con quella discrezione, che è nostro dovere, specialmente fino a quando l'altro ramo del Parlamento non si sia pronunziato.

Riconosco però che non è in quella sede che potrà essere studiata e risolta una questione così importante per il bilancio dello Stato.

Passo alla seconda questione, quella degli impiegati.

Noi ne abbiamo parlato. La Giunta generale del bilancio ha voluto replicare i suoi voti, perchè non cadano in prescrizione. Non è certo questo il momento: nessuno di noi oserebbe, non dico invitare, ma neppure pregare, il Governo di occuparsi di una cosa tanto grave. Ma ripeto che questo esame va fatto a mente molto calma e serena. La serenità e la calma il Governo deve averle per ragioni molto più importanti, le quali prescindono persino dalla questione che oggi appassiona l'Italia, perchè, secondo il debole giudizio del più umile di questa Camera, prescindono anche dalla stessa impresa che l'Italia sta compiendo. L'affermazione del nostro paese in quest'ora è tale che prescinde dalla stessa impresa di Libia.

Dunque non è questa l'ora; ma abbiamo voluto dis correrne perchè non passi in prescrizione. Perchè mai il nostro Stato ha sentito più il bisogno di irrobustire la sua amministrazione, come in quest'ora in cui i suoi destini si allargano nei suoi orizzonti. E deve irrobustirsi non solo, ma anche semplificarsi.

Quest'opera è opera di Commissione? Mi permetta l'amico Casalini che io non abbia fede nelle Commissioni. Anche quando, come in qualche Commissione di cui ho l'onore di aver fatto parte, mi è accaduto di preparare disegni di legge concreti, i quali poi non sono stati fatti propri dai Governi che si sono succeduti, ho dovuto notare che bisogna aver fede soprattutto nel Governo, nella classe dei funzionari.

Perchè, fino a quando la classe dei funzionari non comprenda che essa stessa deve diventare propugnatrice della risoluzione di

questa questione gravissima, evidentemente non si raggiungerà il fine.

Un'ultima parola e un esempio.

Non mi taccino i colleghi di portare l'esempio di uno Stato, il quale è a noi vicinissimo, è nostro alleato; ma potrebbe da taluno in questa Camera non essere reputato come esempio da addurre. Io vorrei invece addurlo spesso: perchè un'amministrazione più sapiente di quella è difficile rinvenirla.

Ora, in Austria (perchè alludo all'Austria), dove esiste la più sapiente ed organica amministrazione, dove l'amministrazione costa meno che in tutti gli altri paesi del mondo, in Austria dove gli stipendi minimi (non vorrei parlarne per non risvegliare appetiti), sono notevolissimi, in Austria, per un servizio, si conteranno, si e no, venti impiegati; mentre in Italia, per lo stesso servizio, se ne contano cento.

Ma con mia meraviglia, studiando queste cose sul luogo, seppi che era stata istituita una Commissione di funzionari, allo scopo di proporre nuove semplificazioni; semplificazioni dalle quali debbono trarsi quelle forze e quei miglioramenti di cui parlava l'onorevole Casalini. Il volerli pretendere dai contribuenti, sarebbe lo stesso che volere andare contro vapore.

Spero che la Camera trarrà da quanto son venuto dicendo l'opinione che la Commissione ha esposto nel modo più sobrio, ed appunto per ciò più evidente, le condizioni finanziarie dello Stato; e che in tanto ha toccato questioni, in quanto ha creduto suo dovere toccarle. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Onorevoli colleghi! Gli onorevoli Casalini e Rava hanno toccato due argomenti della massima importanza, ai quali il relatore e presidente della Commissione del bilancio e mio amico, onorevole Abignente, ha risposto in modo esauriente. Posso quindi limitarmi a fare, su questi due punti, brevissime dichiarazioni.

La questione delle pensioni può entrare in una fase molto favorevole, dopo che la Camera ha creato l'istituto delle assicurazioni, poichè il Governo intende, pei nuovi impiegati, di definire il grave problema in rapporto appunto al nuovo istituto.

L'onorevole Casalini ha accennato al crescendo delle pensioni militari. È un fenomeno cotesto che mi par difficile moderare, in quanto il problema delle pensioni militari

è strettamente connesso con l'istituto dei limiti d'età, che vige in tutti gli eserciti.

L'onorevole Rava ha richiamato l'attenzione della Camera su diverse questioni che sono di speciale importanza e meritano davvero la considerazione del Governo e del Parlamento. Così, ad esempio, dopo che parecchi istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, accordano pensioni alle vedove di sanitari, maestri elementari ed altri, in ragione della metà, diventa un dovere di giustizia e d'equità, da parte dello Stato, di migliorare le condizioni delle pensioni delle vedove dei propri funzionari. (*Approvazioni*).

Quanto al problema degli impiegati che il mio amico Abignente continua a tener vivo col fervore del suo convincimento, la Camera ricorderà che io ebbi occasione di fare talune dichiarazioni nell'esposizione finanziaria del 3 dicembre 1910.

Non ho dimenticato, onorevole Casalini, quelle dichiarazioni; ed una speciale Commissione, da molto tempo, studia con alacrità il ponderoso tema. Accennai allora ai ruoli aperti e la questione si va studiando sotto i suoi molteplici aspetti; ma non nascondo che la teoria, all'urto delle asprezze della realtà, incontra non lievi ostacoli.

L'onorevole Casalini, ripetendo motivi esposti altrove, ha creduto di poter cogliere in flagrante contraddizione il ministro del tesoro, che nel 1910 sarebbe stato pessimista e nel 1911 avrebbe ceduto alle lusinghe di un incurabile ottimismo. Veda, onorevole Casalini, io non ho l'abitudine di adoperare occhiali diversi, affumicati o color di rosa, secondo le stagioni. In materia finanziaria, qualunque sia la sede in cui io abbia dovuto occuparmene, non ho mai avuto pensieri nè usato parole sostanzialmente diverse; ma il pensiero e la parola acquistano un altro aspetto, un altro significato, e starei per dire un altro colore, secondo il momento in cui il pensiero si concepisce e la parola si pronunzia.

Ringrazio vivamente e cordialmente, non soltanto come ministro del tesoro, ma a nome del Governo, della parola autorevole e serena che è venuta dalla Giunta generale del bilancio, interprete autorevole il mio amico onorevole Abignente. Per antica e non mai violata tradizione la Giunta generale del bilancio esamina la situazione finanziaria con l'autorità che gli è propria, non solo, ma con austerità di osservazioni e di giudizi, indipendentemente dai ministri che

siedono su questi banchi, perchè fortunatamente nel nostro Paese la politica finanziaria è al di sopra delle vicende dei partiti. La Giunta generale del bilancio, nel suo documento così autorevole qual'è quello del mio amico Abignente, ha pienamente e con grande obiettività esaminata la situazione, e ha riconosciuta e convalidata la saldezza della nostra finanza.

Nessuna nube, onorevole Casalini, io vidi, due anni fa, nel nostro cielo finanziario; parlai a quel modo ch'ella ha ricordato unicamente per impedire che nel limpido firmamento si formassero delle nubi; e non è oggi spento il grido di freno alle spese.

La nostra finanza, si può affermarlo senza ambagi, è sana e robusta, e ne abbiamo la conferma nell'ora che volge.

L'anno finanziario decorso segnò un aumento delle entrate di 108 milioni, escluso il dazio sul grano ed escluse anche le entrate minori.

Orbene, malgrado un aumento così cospicuo, l'esercizio in corso nei primi otto mesi offre un incremento di 49 milioni (escluso sempre il dazio sul grano) nelle entrate principali; ed è notevole che in cinque mesi di guerra, senza calcolare il grano e le imposte dirette, le entrate principali, che sono indici di attività economica e di benessere, abbiano prodotto trenta milioni di più del corrispondente periodo dell'esercizio decorso.

Queste cifre credo che valgano qualche cosa in risposta alle osservazioni poco amichevoli che ci vengono da diverse parti. Che io non fossi ottimista, credo di averlo dimostrato nelle proposte che ebbi l'onore di comunicare alla Presidenza della Camera alla fine del novembre scorso.

Previdi allora un avanzo, per l'esercizio in corso, di circa 24 milioni.

Orbene, l'incremento delle entrate, che si è verificato nei mesi successivi e che promette di continuare fino al 30 giugno, è tale da lasciar presumere, che questo avanzo potrà, per lo meno, essere raddoppiato. E ci darà questa condizione favorevole, che cioè alla fine dell'esercizio corrente, tra gli avanzi delle passate gestioni e l'avanzo del bilancio 1911-12 noi potremo estinguere quasi 100 milioni di spese di guerra, cioè circa la metà di quelle spese, di cui il Governo ha dato la dimostrazione in un disegno di legge che ora trovasi innanzi alla Giunta generale del bilancio. (*Bene! Bravo!*)

Ed anche le previsioni per il prossimo esercizio sono molto confortanti. All'onorevole Giunta generale del bilancio, che

mi domandava quali fossero le previsioni sul probabile incremento delle entrate nell'esercizio 1912-13, ebbi a dichiarare (e posso oggi confermare con l'autorità dell'esperienza di un tempo maggiorre) che, oltre l'avanzo previsto in circa 14 milioni nel progetto di bilancio comunicato alla Presidenza della Camera, c'è da poter contare su altri 60 milioni nell'esercizio prossimo per effetto del normale incremento delle entrate. E credo di non essere stato arrischiato nelle previsioni, ma di essermi tenuto sopra un terreno di somma prudenza.

Giudichi la Camera dell'indole delle mie previsioni. Nell'ultimo decennio finanziario l'incremento medio delle entrate è rappresentato da 53 milioni ed è così costituito: Primo quinquennio, 33 milioni; secondo quinquennio, 73 milioni.

Sarei stato prudente anche se avessi calcolato una media corrispondente a quella del decennio, la quale, come ho detto, è di 53 milioni. Or bene, appunto per essere molto cauto, ho voluto tenermi al disotto della più bassa media, perchè, di fronte alla somma accertata nell'esercizio 1910-11, ho previsto un aumento di 60 milioni nelle entrate principali (escluso il grano) dell'esercizio 1912-13; ho calcolato quindi un incremento medio di 30 milioni nel biennio, cioè un incremento inferiore di 3 milioni a quello del primo quinquennio, di 43 milioni a quello del secondo quinquennio, e di 23 milioni a quello del decennio.

Io confido che la Camera vorrà riconoscere che il ministro del tesoro non si è abbandonato ad alcun ottimismo. E, a dimostrare che la condizione della nostra finanza sia buona, anzi starei per dire ottima, mi consenta la Camera di citare qualche altra cifra, perchè io mi sono proposto di dire brevi parole e indicare pochissime cifre.

Negli esercizi passati, secondo una lodevole consuetudine della Giunta generale del bilancio, si gettava lo sguardo sul quinquennio successivo all'esercizio in corso e si calcolavano le previsioni di maggiori spese dipendenti da disegni di legge e da leggi votate.

Or bene, nell'esercizio 1906-907, facendo queste previsioni per il quinquennio successivo, si calcolava un minimo di 50 milioni ed un massimo di 68 milioni; nell'esercizio 1907-908 un minimo di 24 milioni ed un massimo di 35; nell'esercizio 1908-909 un minimo di 43 ed un massimo di 62 milioni; nell'esercizio 1909-10 un minimo di 46 ed un mas-

simo di 83 milioni; nell'esercizio 1910-11 un minimo di 49 ed un massimo di 118 milioni.

Applicando lo stesso metodo, posso dichiarare che gli oneri fuori bilancio dipendenti da leggi o da disegni di legge (escluse le spese di guerra, ma compresi gli aumenti per opere pubbliche) ascendono nel prossimo quinquennio a somme che vanno da un minimo di un milione ad un massimo di 30 milioni. Come vede la Camera, da questo lato la situazione è di molto migliorata.

E non è superfluo aggiungere che i bilanci degli anni scorsi furono gravati da forti oneri per i pubblici servizi, e specialmente per accrescere il numero e migliorare la condizione economica degli impiegati; e per l'immane disastro del dicembre 1908 sostennero una considerevole spesa che Governo e Parlamento assunsero come un sacro dovere di fraternità italiana, e che in trenta mesi, cioè dal gennaio 1900 al giugno 1911, si ragguaglia a 60 milioni l'anno.

Negli ultimi mesi l'Italia, fra insigni manifestazioni di alta vigoria, ha potuto anche dimostrare le sane energie della sua finanza.

Dall'esercizio 1898-99 le spese effettive, ordinarie e straordinarie, aumentarono di 800 milioni, e tuttavia ben tredici esercizi finanziari si chiusero costantemente con avanzi più o meno cospicui; e i servizi di tutte le amministrazioni furono meglio dotati, sicchè gli stanziamenti sono cresciuti dal minimo di un terzo della spesa per il Ministero di grazia e giustizia ad un massimo del triplo per quello dell'istruzione pubblica.

La guerra non interrompe nè rallenta il cammino delle riforme e lo svolgimento delle spese deliberate dal Parlamento. La guerra non impedisce, per esempio, che nel prossimo esercizio si stanziino 33 milioni in più per l'istruzione elementare e popolare; nè toglie che il bilancio dei lavori pubblici si arricchisca di una maggiore disponibilità di 15 milioni. E qui mi piace ricordare che il bilancio dei lavori pubblici in soli sette anni si è potuto elevare da 76 a 192 milioni.

Un altro fatto mi sembra degno di rilievo e riguarda la Cassa del tesoro. A tutto il mese scorso il tesoro aveva anticipato 450 milioni, dei quali 170 per l'impresa libica e 143 per spese ferroviarie; e, malgrado questo enorme sforzo della Cassa, i mezzi già pronti o facilmente realizzabili di cui il tesoro poteva disporre alla fine di febbraio erano questi: anticipazioni sta-

tutarie di 125 milioni completamente intatte; fondo di Cassa di 97 milioni; disponibilità di buoni del tesoro ordinari per 118 milioni; e fondi all'estero per 72 milioni. Sono in tutto *quattrocentododici* milioni.

Come dichiarò fin dalla prima ora l'onorevole Presidente del Consiglio, la finanza dello Stato italiano ha tanta gagliardia da poter fronteggiare, senza prestiti speciali e senza imposte, la storica impresa, in cui si è affermata così fervida e così salda la concordia d'intenti fra il Governo, il popolo e il Parlamento. (*Applausi prolungati — Molti deputati vanno a congratularsi con l'onorevole ministro.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1911-12 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella A.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagine 65-126 dello *Stampato* n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1, con l'annessa tabella A della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Il bilancio di previsione per l'esercizio 1911-12, rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,325,840,321.15
Spesa	»	2,268,684,294.28
Avanzo	L.	+ 57,156,026.87

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	46,900,000. »
Spesa	»	46,900,000. »
		»

Movimento di capitali:

Entrata	L.	251,837,895.69
Spesa	»	249,779,181.43
Eccedenza attiva	L.	+ 2,058,714.26

Partite di giro:

Entrata	L.	58,062,156.04
Spesa	»	58,062,156.04

»

« È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	2,682,640,372.88
Spesa	»	2,623,425,631.75
Avanzo	L.	+ 59,214,741.13

Si dia lettura della tabella B.

BASLINI, *segretario* legge: (Vedi pagine 128-129 dello *Stampato*, n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella B, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« Sono convalidati i decreti reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) ».

Si dia lettura delle tabelle C e D.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagine 130-134 e 135-139 dello *Stampato*, n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3 con le annesse tabelle C e D delle quali è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

« All'elenco delle spese *obbligatorie e d'ordine* annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-12 sono portate le variazioni indicate nella tabella E, unita alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella E.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagina 140 dello *Stampato*, n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4 con l'annessa tabella E della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 5.

« Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 della Amministrazione del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza, descritte nella tabella *F* annessa alla presente legge ».²

Si dia lettura della tabella *F*.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagina 141 dello *Stampato*, n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 5 con l'annessa tabella *F* della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 6.

« Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *G*.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagina 142 dello *Stampato* n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6 con la tabella *G* della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 7.

« L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1911-12 e 1912-13 tutti i pagamenti del capitolo n. 53 « *Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze* » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi ».

(È approvato).

Art. 8.

« Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, descritte nella tabella *H*, annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *H*.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagina 143 dello *Stampato* n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8 con l'annessa tabella *H* della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 9.

« Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *I*.

BASLINI *segretario*, legge: (Vedi pagine 144-152 dello *Stampato* n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 9 con l'annessa tabella *I*, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 10.

« Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-1912 descritte nella tabella *L* annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella *L*.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi pagine 155-166 dello *Stampato* n. 973-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 10 con l'annessa tabella *L* della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

« L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, numero 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1911-12 in lire 117,839,966.13 ».

(È approvato).

Art. 12.

« L'allegato, di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1911, n. 602, è modificato nel senso che i posti di ruolo per insegnanti ordinari e straordinari istituiti nei regi ginnasi sono 23 per il primo ordine e 17 per il secondo ».

(È approvato).

Art. 13.

« È data facoltà al Governo di disporre che dalle assegnazioni iscritte nel bilancio

dell'esercizio finanziario 1912-13 per gli scopi appresso indicati vengano prelevate per essere stanziare nel bilancio dell'esercizio 1911-12 e per i medesimi fini, le somme seguenti:

« lire 3,000,000 dagli stanziamenti inseriti nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura. (Capitolo dell'esercizio 1912-13 corrispondente al capitolo n. 60 dell'esercizio 1911-12);

« una somma non superiore a lire 15,000,000 dalle assegnazioni iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per le spese della marina militare. (Capitoli dell'esercizio 1912-13 corrispondenti ai capitoli nn. 113-ter e 113-quater dell'esercizio 1911-12).

« Le variazioni all'uso occorrenti negli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri per gli esercizi finanziari 1911-12 e 1912-13 saranno apportate con decreti del ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 14.

« Le spese per le pensioni ordinarie e straordinarie a carico dello Stato, sino al 30 giugno 1914, non potrà eccedere la somma annua di 100 milioni di lire, oltre quella che, a' termini della legge 4 giugno 1911, n. 486, è anticipata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Con decreto reale, promosso dal ministro del tesoro, sarà ripartito, al principio di ogni esercizio, il fondo di annualità tra i vari Ministeri ».

(È approvato).

Art. 15.

« Sulla annualità assegnata a ciascun Ministero, a' termini dell'articolo 14 della presente legge, debbono imputarsi, con precedenza, le pensioni di reversibilità, quelle di autorità e per limiti di età, e le pensioni dipendenti da speciali disposizioni di legge.

« A tal fine, nel mese di luglio di ogni anno, ciascuna Amministrazione compila e trasmette alla Direzione generale del Tesoro la previsione delle somme che per ognuna delle categorie di pensioni indicate nel comma precedente potranno essere impegnate sulla annualità fino al termine dell'esercizio finanziario ».

(È approvato).

Art. 16.

« È fatto assoluto divieto alle Amministrazioni di promuovere od eccitare in qualsiasi forma, diretta od indiretta, la presentazione delle domande di collocamento a riposo da parte dei dipendenti funzionari.

« La Corte dei conti rifiuterà la registrazione del decreto di cessazione dal servizio se prima non abbia accertato che la domanda di collocamento a riposo sia stata presentata di spontanea volontà del funzionario ».

(È approvato).

Art. 17.

« Il Governo presenterà alla Camera non oltre il 31 dicembre 1912 specifiche proposte di legge dirette a temperare gli effetti finanziari delle disposizioni di eccezione contenute in leggi speciali con le quali si è derogato alle norme generali contenute nel testo unico di legge approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, salvo le ulteriori proposte di legge per il riordinamento generale del regime delle pensioni ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Differimento della discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, essendo alquanto indisposto, chiede che la discussione di questo bilancio sia differita ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(Rimane così stabilito).

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1912-13.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 975).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dei capitoli, i quali, secondo la consuetudine, s'intenderanno approvati con la semplice lettura, ove nessuno chieda di parlare.

Capitolo 1. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (*Spesa obbligatoria*), lire 283,525,438.42.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,802,583.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (*Spesa obbligatoria*), lire 32,474,255.65.

Capitolo 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (*Spesa obbligatoria*), lire 33,004,242.43.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,080,547.83.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 987,193.15.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (*Spesa obbligatoria*), lire 94,230.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (*Spesa obbligatoria*), lire 593,263.59.

Debiti redimibili. — Capitolo 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 6,931,504.62.

Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 9,266,956.03.

Capitolo 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), lire 212,500.

Capitolo 13. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'articolo 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 23,985,665.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 26,878,035.

Capitolo 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,721,575.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,485,975.

Capitolo 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,168,800.

Capitolo 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 16,922,100.

Debiti variabili. — Capitolo 19. Interessi di capitali diversi dovuti al Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 316,800.

Capitolo 20. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 21. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Capitolo 22. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (*Spesa obbligatoria*), lire 952,175.

Capitolo 23. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 24. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500,000.

Capitolo 25. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449; 22 luglio 1894, n. 339; 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D) (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

Capitolo 26. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge

25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 11,962,681.65.

Capitolo 27. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 19,854,510.

Capitolo 28. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (*Spesa obbligatoria*), lire 2,710,816.76.

Capitolo 29. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530, *per memoria*.

Capitolo 30. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,907,833.35.

Capitolo 31. Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee *A, B, C, D*, allegato *B*, della legge 5 aprile 1908, n. 111, articolo 2, lire 2,700,000.

Capitolo 32. Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Pinerolo-Torre Pellice e Livorno-Vada), lire 2,072,000.

Capitolo 33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306.29.

Capitolo 34. Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1911) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo, lire 2,342,500.

Capitolo 35. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera *A*, modificato dalla convenzione appro-

vata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324, lire 30,000,000.

Capitolo 36. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (articolo 2, lettera *B* della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324, lire 9,053,689.90.

Capitolo 37. Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (articolo 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 162,838.26.

Capitolo 38. Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 8,261,386.53.

Capitolo 39. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 4,911,013.

Capitolo 40. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dello articolo 3 dell'allegato *M*, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, numero 339 - Interessi (16ª annualità); lire 3,711,828.53.

Capitolo 41. Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2), lire 105,000.

Debito vitalizio, Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. - Capitolo 42. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 90,750,000.

Capitolo 43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 975,000.

Capitolo 44. Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa cartevalori, lire 45,000.

Capitolo 45. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma, lire 2,460.

Pensioni straordinarie. - Capitolo 46. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla

medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, lire 6,000,000.

Contributi alla Cassa nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.

— Capitolo 47. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori della officina stessa (*Spesa obbligatoria*), lire 7,000.

Capitolo 48. Contributo dello Stato pel personale operaio della regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (*Spesa obbligatoria*), lire 4,500.

Dotazioni. — Capitolo 49. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 50. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393), lire 1,000,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 51. Spese pel Senato del Regno, lire 580,000.

Capitolo 52. Spese per la Camera dei deputati, lire 1,265,000.

Capitolo 53. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 882,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero. — Capitolo 54. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 3,450,000.

Capitolo 55. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 315,374.

Capitolo 56. Spese d'ufficio del Ministero, lire 95,240.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 57. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 10,400.

Capitolo 58. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 770.

Capitolo 59. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 25,000.

Capitolo 60. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 10,000.

Corte dei conti. — Capitolo 61. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,270,000.

Capitolo 62. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 204,312.

Capitolo 63. Spese d'ufficio, lire 40,000.

Capitolo 64. Spese di riscaldamento e di illuminazione dei locali, lire 14,000.

Capitolo 65. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria, lire 30,000.

Capitolo 66. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami, lire 15,000.

Capitolo 67. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie, lire 25,000.

Capitolo 68. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli. — Capitolo 69. Personale della Direzione generale (*Spese fisse*), lire 99,000.

Capitolo 70. Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 4,817.50.

Capitolo 71. Spese diverse inerenti al servizio di vigilanza, lire 1,450.

Avvocature erariali. — Capitolo 72. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,040,000.

Capitolo 73. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 20,205.

Capitolo 74. Personale straordinario, lire 12,440.

Capitolo 75. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 500.

Capitolo 76. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 43,500.

Capitolo 77. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 39,750.

Intendenze di finanza. — Capitolo 78. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 2,500,000.

Capitolo 79. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 11,135.

Capitolo 80. Personale straordinario, lire 3,360.

Capitolo 81. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 350.

Servizio del Tesoro. — Capitolo 82. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli

uffici di gestione e controllo (*Spese fisse*), lire 1,650,000.

Capitolo 83. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 31,180.

Capitolo 84. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni, lire 19,320.

Capitolo 85. Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'Officina carte-valori, lire 10,655.

Capitolo 86. Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 87. Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 19,500.

Capitolo 88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori, lire 35,500.

Capitolo 89. Spese per i servizi del tesoro, lire 24,500.

Capitolo 90. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, lire 1,500.

Capitolo 91. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 92. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 80,000.

Capitolo 93. Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 8,413.

Capitolo 94. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 95. Spese d'esercizio della zecca (*Spesa obbligatoria*), lire 190,000.

Capitolo 96. Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888), lire 1,500,000.

Capitolo 97. Assegni di valetudinarietà ai lavoratori di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti — Premi per modelli di nuovi tipi di monete — Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le

Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari, lire 28,500.

Capitolo 98. Scuola dell'arte della medaglia — Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 99. Scuola dell'arte della medaglia — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 200.

Capitolo 100. Scuola dell'arte della medaglia — Spese per il funzionamento della scuola e per lavori straordinari, lire 15,800.

Servizi diversi. — Capitolo 101. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 19,615.

Capitolo 102. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie — Compensi alle Commissioni di esami — Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 — Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa, lire 200,000.

Capitolo 103. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 450,000.

Capitolo 104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 105. Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa, lire 40,000.

Capitolo 106. Allestimento dei titoli del debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 107. Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato, lire 3,600.

Capitolo 108. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 120,000.

Capitolo 109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 26,500.

Capitolo 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 111. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (articolo 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, *per memoria*).

Capitolo 112. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652), lire 40,000.

Capitolo 113. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 114. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi, lire 65,000.

Capitolo 115. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 116. Spese postali, lire 6,000.

Capitolo 117. Spese di stampa, lire 113,000.

Capitolo 118. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 26,550.

Capitolo 119. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro (*Spesa d'ordine*), lire 600.

Capitolo 120. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 121. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 40,000.

Capitolo 122. Assegni, indennità di mis-

sione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 27,000.

Capitolo 123. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 175,000.

Capitolo 124. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente lire 600,000 (articolo 15, comma a) legge 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria*).

Capitolo 125. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (art. 15 comma b) legge 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria*).

Capitolo 126. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del preventivo netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15 comma c) legge 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria*).

Capitolo 127. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi, legge 3 giugno 1904, n. 67 (*Spesa d'ordine*), lire 83,132.

Capitolo 128. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 19 della legge 5 luglio 1908, numero 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con regio decreto 10 giugno 1909, n. 612, *per memoria*.

Capitolo 129. Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato — Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato, lire 7,700.

Capitolo 130. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 131. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato, lire 4,000.

Capitolo 132. Spese casuali, lire 16,000.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 133. Personale (*Spese fisse*), lire 40,000.

Capitolo 134. Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 135. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori, e per le altre lavorazioni della officina (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 136. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 4,000,000.

Capitolo 137. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,000,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria. —* Categoria I. — *Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti variabili. —* Capitolo 138. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 139. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 12 della legge stessa ed articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 140. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurare loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (articolo 13 della legge 25 giugno 1906, n. 255), lire 22,400.

Capitolo 141. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catantaro e Reggio Calabria sulle rendite impo-

nibili superiori a lire 6,000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi del 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (*Spesa d'ordine*), lire 235,000.

Capitolo 142. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (*Spesa d'ordine*) lire 1,490,000.

Capitolo 143. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 358,294.56.

Capitolo 144. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - articolo 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50), lire 50,000.

Capitolo 145. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza fra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (quarta delle cinquanta annualità), lire 10,560.

Capitolo 146. Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui l'articolo 1 della legge 6 giugno 1897, n. 320 (quinta delle

cinquanta annualità) (scadenza 1° luglio di ciascun anno), lire 222,293.58.

Capitolo 147. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col [municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1° della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351, lire 250,000.

Capitolo 148. Interessi 4 per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763), *per memoria*.

Spese per la beneficenza romana. — Capitolo 149. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343), lire 230,000.

Capitolo 150. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48, e articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321), lire 970,000.

Capitolo 151. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 152. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211), lire 300,000.

Capitolo 153. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e articolo 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 1,500,000.

Capitolo 154. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (quarta delle cinquanta annualità), lire 530,672.28.

Capitolo 155. Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'articolo 8, secondo comma, della legge 18 giugno 1908, n. 286, *per memoria*.

Capitolo 156. Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di speditività per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), *per memoria*.

Spese diverse. — Capitolo 157. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860, lire 2,780.

Capitolo 158. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 159. Spese per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 36,170.

Capitolo 160. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per l'esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (*Spesa obbligatoria*), lire 5,449,669.26.

Capitolo 161. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione ai demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 162. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari — (Tren-

tunesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, numero 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53, e 5 luglio 1908, n. 374, lire 300,000.

Capitolo 163. Concorso dello Stato nella pesas da sostenersi dall'amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000, di che all'articolo 1, comma secondo della legge 4 giugno 1899, numero 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 1,000,000.

Capitolo n. 164. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa, lire 10,000.

Capitolo n. 165. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538), lire 130,000.

Capitolo n. 166. Rimborso ai Comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, nell'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (articolo 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355), lire 10,000.

Capitolo n. 167. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569, e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385), lire 70,000.

Capitolo n. 168. Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (*Spesa ripartita*) (5ª rata ed ultima), lire 130,000.

Capitolo n. 169. Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 170. Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrim-

posta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (articolo 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12), lire 200,000.

Capitolo 171. Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'articolo 2 della legge 22 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, n. 461, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento, per memoria.

Capitolo 172. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 173. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (*Spesa obbligatoria*), lire 900,000.

Capitolo 174. Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842, lire 50,000.

Capitolo 175. Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico a Laviano in provincia di Salerno, per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467), lire 90,000.

Capitolo 176. Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con regio decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (articolo 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467), lire 12,000.

Capitolo 177. Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467), *per memoria*.

Capitolo 178. Spese di impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 — Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (regio decreto 2 settembre 1909, n. 699), lire 10,000.

Capitolo 179. Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (*Spesa ripartita*) (Terza annualità), lire 250,000.

Capitolo 180. Somma da pagarsi per la cessione al Tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543, *per memoria*.

Capitolo 181. Somme da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie Lombardo Venete, in conformità al riparto stabilito dalla convenzione 24 novembre 1910 approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372 (*Spesa ripartita*) — (3ª delle 7 rate), lire 600,000.

Categoria III. — *Movimenti di capitali. Estinzione di debiti.* — Capitolo 182. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia — Ammortamento, lire 9,174,546.12.

Capitolo 183. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,573,437.50.

Capitolo 184. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,220,000.

Capitolo 185. Obbligazioni 3 per cento emesse a termini della legge 15 maggio 1910,

n. 228 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 3,200,000.

Capitolo 186. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,928,960.

Capitolo 187. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,190,000.

Capitolo 188. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali — Legge 27 aprile 1885, n. 3048 — Ammortamento, lire 4,650,000.

Capitolo 189. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 198,500.

Capitolo 190. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo — Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, numero 299 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 63,500.

Capitolo 191. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 192. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, numero 339 — Ammortamento (sedicesima annualità), lire 1,288,171.47.

Capitolo 193. Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323), lire 1,540,000.

Capitolo 194. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 23 dicembre 1902, n. 547, modificata con la legge 6 giugno 1907, n. 300, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato, lire 686,000.

Capitolo 195. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — Ammortamento 1º luglio 1912 (*Spesa obbligatoria*), lire 5,006,045.

Capitolo 196. Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731), *per memoria*.

Capitolo 197. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906,

n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913) (*Spesa obbligatoria*), lire 7,473,850.

Capitolo 198. Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1906, n. 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731), *per memoria*.

Capitolo 199. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1912 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,164,764.

Capitolo 200. Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 3,877,425.19.

Capitolo 201. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese di acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (articolo 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (2ª delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno), lire 468,505.59.

Capitolo 202. Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763), *per memoria*.

Accensione di crediti. — Capitolo 203. Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria solifera siciliana ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (*Spesa ripartita* - Seconda annualità), lire 500,000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato. — Capitolo 204. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (Legge 23 dicembre 1906, n. 638 e 7 luglio 1907, n. 429, articolo 22 con l'aggiunta di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372), lire 150,000,000.

Capitolo 205. Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, in aumento di quella fissata dall'articolo 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372 (articolo 13 della legge 13 aprile 1911, n. 330), lire 14 milioni.

Capitolo 206. Somma da pagarsi alle società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conse-

guenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Anticipazioni a Provincie, Comuni ed Opere Pie. — Capitolo 207. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15-gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 25 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1903, n. 351, lire 250,000.

Capitolo 208. Anticipazione alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 1,000,000.

Capitolo 209. Anticipazione da parte del tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli giusta l'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (Terza delle dieci annualità), *per memoria*.

Partite che si compensano coll'entrata. — Capitolo 210. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 211. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (*Spesa d'ordine*), lire 4,920,223.

Capitolo 212. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 213. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in

base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (sesta delle cinquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 214. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (*Spesa d'ordine*), lire 900,000.

Capitolo 215. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche (*Spesa d'ordine*), lire 360,000.

Capitolo 216. Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 e dell'articolo 3, lettera h, della legge 9 luglio 1908, n. 418, lire 3,700,000.

Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie. — Capitolo 217. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (*Spesa d'ordine*), lire 799,000.

Categoria IV. *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 218. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso, lire 4,867.

Capitolo 219. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo, lire 17,909.50.

Capitolo 220. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 50,000.

Capitolo 221. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative, lire 514,584.54.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 359,786,754.07.

Debiti redimibili, lire 96,573,110.65.

Debiti variabili, lire 118,960,379.27.

Debito vitalizio, lire 97,783,960.

Dotazioni, lire 16,050,000.

Spese per le Camere legislative, lire 2,727,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero, lire 3,860,614.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 46,170.

Corte dei conti, lire 2,641,312.

Vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, lire 105,267.50.

Avvocature erariali, lire 1,156,395.

Intendenze di finanza, lire 2,514,845.

Servizio del Tesoro, lire 1,809,655.

Regia zecca e monetazione, lire 1,830,913

Servizi diversi, lire 1,830,697.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori, lire 2,840,000.

Fondi di riserva, lire 5,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 715,517,072.49.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive* — *Oneri dello Stato.* — Debiti variabili, lire 2,669,048.14.

Spese per la beneficenza romana, lire 3,830,672.28.

Spese diverse, lire 9,251,619.26.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 15,751,339.68.

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

— Estinzione di debiti, lire 47,743,704.87.

Accensione di crediti, lire 500,000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, lire 164,000,000.

Anticipazioni a provincie e comuni ed Opere pie, lire 1,250,000.

Partite che si compensano coll'entrata, lire 10,059,533.04.

Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie, lire 799,000.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 224,352,237.91.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 240,103,577.59.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 955,620,650.08.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 587,361.04.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 731,268,412.17.

Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria), lire 224,352,237.91.

Totale spese reali, lire 955,620,650.08.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 587,361.04.

Pongo a partito il totale generale del bilancio del tesoro in lire 956,208,011.12.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

(È approvato).

Art. 2.

« Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A ».

Si dia lettura dell'elenco A unito a questo articolo.

BASLINI, segretario, legge:

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia — Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia — Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 numero 3048) — Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 — Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) — Interessi.
 - » n. 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 — Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con legge 15 maggio 1910, n. 228 — Interessi.
 - » n. 20. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza della detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 21. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - » n. 23. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 24. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 25. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 26. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 — Interessi.
 - » n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 — Interessi.
 - » n. 28. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Interessi 3.75 per cento netto.

- CAPITOLO n. 30. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
- » n. 33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
 - » n. 43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 47. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.
 - » n. 48. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.
 - » n. 53. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 91. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 95. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 103. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 106. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 113. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 115. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 119. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
 - » n. 120. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori
 - » n. 123. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 127. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
 - » n. 130. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 134. Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.
 - » n. 135. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte valori e per le altre lavorazioni della officina.
 - » n. 138. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 139. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255, (art. 12 legge stessa ed art. 1 regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).

- CAPITOLO n. 141.** Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
- n. 142. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140. titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
 - n. 143. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - n. 151. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - n. 158. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871 n. 137.
 - n. 159. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - n. 160. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.
 - n. 161. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - n. 172. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - n. 173. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - n. 183. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - n. 184. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
 - n. 185. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228.
 - n. 186. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.-

- CAPITOLO n. 187. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno — Ammortamento.
- » n. 189. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) — Ammortamento.
 - » n. 190. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo — Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 — Ammortamento.
 - » n. 191. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 195. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 — Ammortamento al 1° luglio 1912.
 - » n. 197. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913).
 - » n. 199. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 — Ammortamento al 1° gennaio 1912.
 - » n. 210. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 211. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 212. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
 - » n. 214. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
 - » n. 215. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
 - » n. 217. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

Ministero delle finanze.

- CAPITOLO n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 22. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.

- CAPITOLO n. 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
- » n. 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
 - » n. 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
 - » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Idem).
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi. (Idem).
 - » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638. (Idem).
 - » n. 73. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili. (Idem).
 - » n. 83. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 85. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 86. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 89. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 92. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 94. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 95. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 96. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate. (Idem).
 - » n. 100. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 101. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 102. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 103. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 114. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76 per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 per gli antichi catasti. (Imposte dirette).
 - » n. 116. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devolute allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

CAPITOLO n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

- » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile.
- » n. 123. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
- » n. 124. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
- » n. 125. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 126. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in Provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
- » n. 127. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-12 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
- » n. 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza. Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
- » n. 139. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
- » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 153. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 158. Competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
- » n. 159. Aggi agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.
- » n. 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
- » n. 162. Quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
- » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione.
- » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 181. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli — Art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondenti all'articolo 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.
- » n. 183. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

- CAPITOLO n. 184. Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l'articolo 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755.
- » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 202. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 203. Vincite al lotto.
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 211. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 229. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
 - » n. 230. Pensioni agli operai delle saline.
 - » n. 231. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 233. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addetti; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.

CAPITOLO n. 234. Compra dei sali.

- » n. 235. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
- » n. 237. Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
- » n. 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
- » n. 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 249. Facchinaggi interni per il servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.
- » n. 252. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privata, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
- » n. 253. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
- » n. 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 257. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
- » n. 258. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
- » n. 259. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 260. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, Art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
- » n. 261. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
- » n. 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 277. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 278. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 279. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 280. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

- CAPITOLO n. 282. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 — art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901.
- » n. 290. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi — Asse ecclesiastico.
 - » n. 291. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 292. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 293. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 294. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 295. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 296. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 299. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 300. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 302. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 303. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre. (Idem).
 - » n. 304. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 305. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 306. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 307. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 308. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 309. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e degli art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 310. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 311. Personale civile per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Idem).
 - » n. 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 313. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 314. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 315. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 316. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 317. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem)
 - » n. 319. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.**CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.**

- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 34. Spese di giustizia.
- » n. 36. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri.**CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.**

- » n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 49. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.**CAPITOLO n. 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.**

- » n. 20. Spese di liti.
- » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 83. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
- » n. 113. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione media.
- » n. 232. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501.
- » n. 239. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e l'articolo 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Ministero dell'interno.**CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.**

- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 30. Spese di liti.
- » n. 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
- » n. 108. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 184. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 185. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.
- » n. 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'articolo 14, nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 189. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'articolo 19 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 190. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'articolo 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 191. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'articolo 81 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 192. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Ministero dei lavori pubblici.**CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.**

- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
- » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.

- CAPITOLO n. 69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.
- » n. 70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
 - » n. 72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).
 - » n. 74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444).
 - » n. 97. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del regio decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 48. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
 - » n. 58. Indennità e rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi.
 - » n. 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'amministrazione.
 - » n. 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.

- CAPITOLO n. 84. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
- » n. 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
 - » n. 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
 - » n. 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.
 - » n. 95. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
 - » n. 107. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 118. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato. - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici. - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
 - » n. 119. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
 - » n. 120. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'amministrazione telefonica.
 - » n. 122. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
 - » n. 135. Corresponsione alla Cassa dei depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1912-1913 all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 773.
 - » n. 137. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302).
 - » n. 141. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi, dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio, 1883 n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898 n. 350).
 - » n. 142. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

Ministero della guerra.

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati — Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti — Cancelleria per la spedizione dei documenti — Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 72. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 75. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 77. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

- CAPITOLO n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880).
 - » n. 47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745 e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, numero 318, e 16 maggio 1901, n. 176 — Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 62. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 81. Corpo reale equipaggi — Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 110. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- CAPITOLO n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
- » n. 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 25. Telegrammi per l'estero
 - » n. 26. Spese di liti.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
 - » n. 40. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate — Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.
 - » n. 48. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante.

- CAPITOLO n. 80. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3^a). — Spese per l'azienda.
- n. 121. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - n. 129. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
 - n. 134. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - n. 149. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - n. 150. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - n. 162. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - n. 169. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economo a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - n. 171. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
 - n. 177. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - n. 179. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - n. 204. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).
 - n. 207. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 2, con l'unito elenco A del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Mini-

steri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 ».

Si dia lettura dell'unito elenco B.

BASLINI, segretario, legge:

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

CAPITOLO n. 89. Spese pei servizi del tesoro.

- » n. 94. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Ministero delle finanze.

- CAPITOLO n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).
- » n. 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). (Idem).
 - » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 83. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 85. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 96. Spese di coazioni e di liti. (Idem).
 - » n. 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 101. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 103. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 124. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

- CAPITOLO n. 153.** Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.
 - » n. 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zeccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 192. Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 219. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.

CAPITOLO n. 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei generi alle rivendite.

- » n. 231. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
- » n. 237. Spese per otturazione delle sorgenti saline e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
- » n. 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
- » n. 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 259. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 279. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 283. Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-22 (articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181 sulla riscossione delle imposte dirette).
- » n. 293. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
- » n. 307. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
- » n. 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 3 con l'unito elenco *B* del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

« Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1912-13 per i collocamenti a riposo, sia autorità, sia

per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 488,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	25,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri	»	20,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	20,000

Ministero delle poste e dei telegrafi »	18,000
Id. della guerra »	240,000
Id. della marina »	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio »	20,000
	<u>L. 488,000</u>

« Al conto consuntivo 1912-13 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette ».

(È approvato).

Si procederà, in altra seduta, alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Ora stimerei opportuno di non procedere nell'esame d'altri bilanci, rimettendo il resto dell'ordine del giorno alla seduta di domani. (Approvazioni).

Funerali del viceammiraglio deputato Augusto Aubry.

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro della marina è pervenuto il seguente telegramma:

« Pregiomi informare l'E. V. che i funerali del compianto viceammiraglio Aubry avranno luogo giovedì 7 corrente, alle ore 15, partendo dalla stazione di Termini (lato arriivi) ».

Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli deputati che, insieme con la Presidenza, formeranno la Commissione che rappresenterà la Camera ai funerali del compianto onorevole Aubry.

(Segue il sorteggio).

La Commissione risulta composta degli onorevoli Buonvino, Torre, Abignente, Bacchelli, Dentice, Cornaggia, Dell'Arenella, Calisse e Giovanni Amici.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Staglianò ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credano, la lettura.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

RIENZI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se vi

siano maggiori notizie oltre quelle pubblicate dalla Stefani intorno all'occupazione della regione degli Sciudle nel medio Uebi Seebeli.

« Riccio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, intorno alle condizioni della pubblica sicurezza nel mandamento di Trentola e specialmente nel territorio del comune di Vico di Pantano e se non creda di dovere istituire una stazione di carabinieri nel comune suddetto.

« Buonanno ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno per sapere se ritenga consentaneo al regolare libero esplicamento della funzione di tutela, esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa, l'intervento del Consiglio superiore di belle arti nelle quistione della sistemazione di Piazza Colonna, mentre gli atti deliberati dal Consiglio comunale di Roma si trovano già innanzi alla Giunta provinciale amministrativa per l'approvazione.

« Mezzanotte ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è vero che si siano sospese le pratiche delle espropriazioni per il raddoppiamento del binario da Chiusi a Montevarchi e perchè si tardi a dare esecuzione ad una necessità concordemente reclamata.

« Sanarelli, Gallenga, Landucci,
Giovanni Amici ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando la Direzione generale delle ferrovie provvederà alla esecuzione del sottopassaggio tanto necessario e urgente nella stazione di Rimini.

« Rava ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere quali provvedimenti intenda di adottare a favore dell'insegnamento professionale.

« Morpurgo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, per sapere come intendano regolare le cause pendenti avanti alle preture del Regno circa la pretesa frode che alcuni avrebbero perpetrato a danno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con-

traendo abbonamenti radiali i cui biglietti furono rilasciati loro dagli uffici competenti, sorprendendo così la loro buona fede.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della marina per sapere quando provvederà per riordinare e migliorare gli organici del personale — e specialmente dei commessi e della bassa forza — delle Capitanerie di porto, in conformità di giustizia e di promesse autorevoli, ed in armonia con le disposizioni a favore dei funzionari degli arsenali marittimi e dell'Amministrazione centrale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ciraolo ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi al ministro competente quella per la quale si chiede la risposta scritta.

Chiusura e risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71, per provvedere al saldo di spese iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 » (991):

Presenti e votanti . . .	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	18

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912, dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (1016):

Presenti e votanti . . .	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli . . .	197
Voti contrari	17

(*La Camera approva*).

« Circolazione degli automobili (824) ».

Presenti e votanti . . .	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari	33

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 » (1012):

Presenti e votanti . . .	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli . . .	206
Voti contrari	19

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue » (1022):

Presenti e votanti . . .	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	19

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria » (1023):

Presenti e votanti . . .	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	15

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Aguglia — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Angiulli — Aprile — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Balsano — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bettoni — Bignami — Bissolati — Boitani — Bolognese — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Caetani — Calissano — Calisse — Camerone — Campanozzi — Canepa — Canavina — Cao Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carcano — Carmine — Casalini Giulio — Casciani — Casolini Antonio — Cavagnari — Celesia — Cerulli — Chiaraviglio — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Ciruolo — Cocco-Ortu — Congiu — Cornaggia — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi Silvio — Croce — Custruffelli.

Dagosto — D'Alì — Dari — De Bellis — Del Balzo — De Luca — De Nava Giuseppe — De Novellis — De Seta — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Frasso — Di Marzo — Di Scalea — Di Trabia.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faranda — Faustini — Fazi — Ferraris Carlo — Ferri Enrico — Finocchiaro Aprile — Fraccacreta — Francica-Nava — Fumaro — Furnari — Fusco Alfonso.

Gallenga — Gallini Carlo — Gallo — Gazzelli — Gerini — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Grippo — Guarracino — Guglielmi.

Incontri.

Joele.

Lacava — Landucci — Leonardi — Libertini Gesualdo — Lucernari — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Manna — Marangoni — Marsaglia — Masciantonio — Materi — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Miari — Milana — Miliani — Molina — Montresor — Morpurgo — Mosca Tommaso — Muratori — Murri.

Nava Ottorino — Niccolini Pietro — Nitti.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pacetti — Padulli — Pagani-Cesa — Pala — Paniè — Pantano — Papadopoli — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pecoraro — Perron — Pipitone — Podestà — Pozzi Domenico.

Queirolo.

Rasponi — Rava — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rizza — Rizzone — Roberti — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rosadi — Rossi Eugenio — Rota Francesco — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Sanarelli — Sanjust — Santoliquido — Scalini — Scano — Scellingo — Schanzer — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Soulier — Spirito Francesco — Squitti — Staglianò — Strigari — Suardi.

Tamborino — Taverna — Tedesco — Testasecca — Torlonia — Torre — Trapanese.

Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Venzi — Viazi — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Agnesi.

Baragiola — Berti — Bonicelli.

Calleri — Caldi — Camerini — Candiani — Casalegna — Ciartoso — Cicarelli — Curreno.

Da Como — Danieli — De Amicis — Devecchi — Di Rovasenda.

Fortunati — Frugoni — Fusinato.

Giaccone — Goglio.

Indri.

Larizza — Lucchini — Luzzatto Riccardo.

Manfredi Giuseppe — Maraini — Marcello — Margaria — Martini — Marzotto — Meda — Moschini.

Nava Cesare — Negri De Salvi — Nuvoloni.

Paparo — Pastore — Pellecchi — Pelle-
rano — Pieraccini — Pilacci.

Rebaudengo — Rizzetti — Rossi Gaetano.

Salamone.

Teodori — Toscano — Turbiglio — Turco.

Valvassori-Peroni — Venditti.

Zaccagnino.

Sono ammalati:

Berenini.

Cesaroni — Ciccotti — Colajanni — Comandini.

Fabri — Fusco Ludovico.

Longo.

Matteucci — Modestino.

Rota Attilio.

Assenti per Ufficio pubblico:

Alessio Giulio.

Messedaglia — Montù.

Negrotto.

Pais-Serra.

Stoppato.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per domani, dopo le interrogazioni e la votazione segreta dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta, inscriveremo nell'ordine del giorno, anche per desiderio espresso dall'onorevole presidente del Consiglio, la discussione del « Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, esercizio finanziario 1905-1906; degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12; e dello assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

E, dacchè stasera, assai probabilmente, verrà distribuita la relazione sul disegno di legge presentato dal ministro del tesoro « Facoltà di emettere durante gli esercizi finanziari 1911-12 e 1912-13, buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto » potremo inscrivere nell'ordine del giorno anche questo che ha carattere di una qualche urgenza. Seguiranno poi i bilanci delle finanze, della guerra e dell'interno. (*Benissimo!*)

La seduta termina alle 18.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.
2. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*
 - Assestamento dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 (973).
 - Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 (975).
- Discussione dei disegni di legge:*
 3. Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (680).
 4. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 (915).
 5. Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 (917).
 6. Facoltà di emettere durante gli esercizi finanziari 1911-12 e 1912-13, in sostituzione dei titoli redimibili 3,50 e 3 per cento netto au-

torizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate, e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi buoni del tesoro quinquennali (1048).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (976).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (983).

9. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (980).

10. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (978).

11. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 (979).

12. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 (981).

13. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-12 (982).

14. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 (977).

15. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (984).

16. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (985).

17. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 (974).

18. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).

19. Modificazione ai ruoli organici delle Segreterie delle Università e degli Istituti universitari. (*Approvato dal Senato*) (961).

20. Conversione in legge del regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che apporta modificazioni al regime fiscale degli spiriti (604).

21. Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (678).

22. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

23. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

24. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

25. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

26. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219):

27. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

28. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

29. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

30. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

31. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

32. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (*Modificato dal Senato*) (53-B).

33. Aggregazione del comune di S. Domenica Vittoria al mandamento di Franchavilla Sicilia (483).

34. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

35. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

36. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

37. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

38. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

39. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa (803).

40. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

41. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

42. Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (587).

43. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

44. Indicazioni stradali (*D'iniziativa del Senato*) (741).

45. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

46. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

47. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

48. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo Ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli Ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

49. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Franchavilla di Sicilia (693).

50. Tombola a favore della Congregazione di Carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

51. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti Comuni (789).

52. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

53. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiarie e sulle spese facoltative (932).

54. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

55. Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia Guardia di Finanza in Cividale (955).

56. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

57. Per la difesa del paesaggio (496).

58. Approvazione della convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro (949).

59. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

60. Domanda a procedere contro il deputato Marzotto per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1002).

61. Domanda a procedere contro il deputato Leonardi per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili (1005).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

62. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

63. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Documento VIII-bis).

64. Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali. (*Approvato dal Senato*) (684).

65. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati

